Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 luglio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1979, n. **280.**

Estinzione della « Fondazione di scienze sociali », in Genova.

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la « Fondazione di scienze sociali », in Genova, viene dichiarata estinta e posta in liquidazione. I beni residui vengono devoluti alla « Fondazione di religione A.R.M.O. - Assistenza religiosa morale operai », in Genova, indicata dal card. Giuseppe Siri, arcivescovo *pro tempore* di Genova, giuridicamente riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, numero 1102.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1979
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 74

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario « Micosulf » 10 compresse da g 2, della ditta Zambon S.p.a., in Bresso. (Decreto di revoca n. 5494/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 febbraio 1954 e 10 agosto 1955, con i quali veniva registrata al n. 8629 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Micosulf », nella preparazione 10 compresse da 2 g, a nome della ditta Zambon S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via del Duca, 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Micosulf » 10 compresse da g 2, registrata al n. 8629 in data 9 febbraio 1954 e 10 agosto 1955, a nome della ditta Zambon S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via del Duca, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5812)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Autorizzazione alla società Unitalia S.p.a., in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e in particolare l'art. 9 riguardante le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la domanda della società Unitalia S.p.a., con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione in vari rami danni;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 maggio 1979;

Decreta:

La società Unitalia S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri, fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile autoveicoli terrestri, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Per il ramo responsabilità civili autoveicoli terrestri e natanti l'impresa adotterà, fino al 31 dicembre 1979, le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 45/1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1978, n. 362.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(6576)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Autorizzazione alla società Assimoco S.p.a., in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e in particolare l'art. 9 riguardante le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la domanda della società per azioni Assimoco, compagnia di assicurazione e riassicurazione, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in vari rami danni;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la suddetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta plenaria dell'8 maggio 1979;

Decreta:

La società per azioni Assimoco, compagnia di assicurazione e riassicurazione, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile autoveicoli terrestri, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale, tutela giudiziaria nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Per il ramo di responsabilità civile autoveicoli terrestri e natanti, l'impresa adotterà, fino al 31 dicembre 1979, le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 45/1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1978, n. 362.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(6577)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jollj ceramica, in Casalserugo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Jollj ceramica di Casalserugo (Padova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jollj ceramica di Casalserugo (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6499)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Costituzione della commissione per la individuazione e la delimitazione della zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro e la relativa legge di conversione 10 ottobre 1975, n. 484;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1979, dettante norme e criteri per l'attuazione dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, ed in particolare l'art. 13 che prevede la costituzione di una commissione con il compito di individuare e delimitare la zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano;

Vista la designazione della regione Campania, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana coltivatori e quelle delle Unioni nazionali di associazioni di produttori;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte della commissione, istituita con l'art. 13 del decreto ministeriale 12 aprile 1979:

Prete dott. Francesco, in rappresentanza della regione Campania;

Gulletta rag. Alberto, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Gaudenzio dott. Attanasio, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Barba Elio, in rappresentanza della Confederazione italiana coltivatori;

Pasca dott. Alessandro, in rappresentanza dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.P.R.O.;

Zito Domenico, in rappresentanza dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A;

Buganza dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.

Art. 2.

Svolge le funzioni di segretario della commissione il dott. Antonio Marcello della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: MARCORA

(6376)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CECA, CEE Euratom) n. 1252/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 1253/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP (1979-80).

Regolamento (CEE) n. 1254/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i rum, l'arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1979-80).

Regolamento (CEE) n. 1255/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 1256/79 della commissione, del 27 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1257/79 della commissione, del 27 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1258/79 della commissione, del 27 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1259/79 della commissione, del 27 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1260/79 della commissione, del 27 giugno 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1261/79 della commissione, del 27 giugno 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1262/79 della commissione, del 27 giugno 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1263/79 della commissione, del 27 giugno 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1148/79 della commissione, del 12 giugno 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 217/79 per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi nel settore vitivinicolo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 144 del 13 giugno 1979.

Pubblicati nel n. L 160 *del* 28 *giugno* 1979.

(149/C)

Regolamento (CEE) n. 1264/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento (CEE) n. 1265/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica, per quanto riguarda il marco tedesco e le monete dei Paesi del Benelux, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi da applicare al settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 1266/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica, per quanto riguarda la sterlina inglese ed il franco francese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 1267/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna lattiera 1979-80, il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

Regolamento (CEE) n. 1268/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna lattiera 1979-80, i prezzi d'entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto.

Regolamento (CEE) n. 1270/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che proroga il regolamento (CEE) n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero.

Regolamento (CEE) n. 1271/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto riguarda il livello del prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1272/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 985/68 e (CEE) n. 1014/68, per quanto concerne i prezzi d'acquisto applicati dagli organismi d'intervento al burro ed al latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 1273/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1274/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1275/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che proroga per la campagna 1979-80 il premio alla macellazione di determinati bovini adulti previsto dal regolamento (CEE) n. 870/77.

Regolamento (CEE) n. 1276/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli nella campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1277/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che dispone per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groenlandia, da applicare alle navi battenti bandiera del Canada.

Regolamento (CEE) n. 1278/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1279/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1280/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1281/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1282/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne il regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n 1283/79 della commissione, del 28 giugno 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1530/78, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1284/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1285/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1286/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1287/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 161 *del 29 giugno 1979.*

(150/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato per i cereali e affidamento ad assuntori dei servizi relativi alle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, numero 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo d'intervento nel mercato comune dei cereali;

Visto il D.P.Az. 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, n. 2727/75 del 29 ottobre 1975 e successivi regolamenti modificativi e integrativi n. 2731/75, n. 2738/75 e n. 2739/75 del 29 ottobre 1975, n. 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 376/70 del 27 febbraio 1970, e successive modificazioni;

Considerato che i regolamenti comunitari recanti disposizioni in merito alle modalità e condizioni per l'attuazione delle operazioni di intervento nel settore dei cereali nella campagna di commercializzazione 1979-80 pur essendo stati regolarmente adottati dagli organismi comunitari sono tuttora in corso di pubblicazione e che tali ritardi pregiudicano la possibilità di far conoscere in tempo utile e necessario gli elementi per le operazioni di intervento nel mercato dei cereali e di adottare di conseguenza le procedure previste dalla legislazione vigente;

Considerato che la campagna di commercializzazione 1979-80 inizia il 1° agosto 1979;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare sin dal 1° agosto 1979 i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1979-80 secondo le norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere tempestivamente all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei prodotti;

Nell'adunanza dell'11 luglio 1979;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella campagna di commercializzazione 1979-80 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di intervento per la campagna di commercializzazione 1979-80 per la parte afferente all'assuntore del servizio, è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi e loro organizzazioni e ad altri operatori ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., che dispongano di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo - Roma - Via Palestro, 81, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Per le domande spedite per posta farà fede la data del timbro postale della località di partenza.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente delibera, nonché la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a tonn. 1.000 e singola non inferiore a tonn. 500 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmata la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

la dichiarazione degli uffici dell'assessorato regionale all'agricoltura competenti per territorio attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

planimetria di ciascuno dei magazzini disponibili con allegata descrizione delle attrezzature specifiche esistenti e della loro capacità di introduzione e di uscita dei cereali;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente corrispondente, quanto meno, al valore, a prezzo di intervento valido per la campagna di commercializzazione 1979-80, della quantità di cereali che si è in grado di acquistare e conservare nei magazzini messi a disposizione. Tale dimostrazione dovrà essere fornita attraverso la presentazione di nulla osta bancario ad una apertura di credito o altro documento bancario, fidejussorio o connesso con l'attività svolta in passato e rilevabile dal bilancio aziendale.

4. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1978-79, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonché, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione di idoneità e la planimetria con allegata descrizione.

5. — Qualora venga riconfermata l'attribuzione del servizio l'A.I.M.A. si riserva di verificare nel corso della attuale campagna di commercializzazione il permanere dei requisiti di idoneità dei magazzini, già riconosciuti idonei al momento del precedente affidamento del servizio.

6. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 11 luglio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1979-80 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2727/75 del 29 ottobre 1975 e successivi regolamenti modificativi, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1979-80, che inizia per tutti i cereali il 1° agosto 1979 e termina il 31 luglio 1980, i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana per il frumento tenero, per il frumento tenero panificabile, per il frumento duro, per l'orzo e per il granoturco sono quelli riportati nell'allegato *A* annessa al presente atto disciplinare.

In tutti i centri di commercializzazione, nelle vendite all'intervento si applicano i seguenti prezzi unici, riferiti alla qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e per merce presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1979 (prezzi base):

frumento tenero .	L. 156.455,46/tonn.
frumento duro . . .	» 216.287,02/tonn.
orzo . . .	» 156.455,46/tonn.
granoturco	» 156.455,46/tonn.

Per il frumento tenero della qualità panificabile le vendite all'intervento vengono effettuate solo per il periodo 1° agosto 1979-31 ottobre 1979, al prezzo di riferimento di lire 176.268,05/tonn. per merce della qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1979 (prezzo base) nei centri di commercializzazione del frumento tenero riportati nell'allegato *A*. Nel caso in cui la consegna abbia luogo nel mese di novembre 1979, il prezzo da pagare è quello di ottobre 1979.

Il prezzo unico d'intervento del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà «Cappelli» ed assimilati, mentre per le sottoindicate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate:

Grifoni	L. 5.071,99/tonn.
Timilie, marzuoli e neri di Sicilia . .	» 25.359,96/tonn.
Durtal, Rikita e Tomclair . . .	» 31.699,95/tonn.

I suddetti prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare, nonché della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *B* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente da settembre 1979 a maggio 1980.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *A* sul rispettivo prezzo d'intervento unico di ciascun cereale e sul prezzo di riferimento per il frumento tenero della qualità panificabile.

La maggiorazione mensile è applicata, per i mesi stabiliti, nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'Organismo d'intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero e frumento tenero panificabile, l'orzo ed il granoturco e di 10 tonnellate per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile, quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura né semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando presenta i requisiti minimi riportati nella tabella *C*.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei cereali offerti in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio, alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino alla data di chiusura della campagna di commercializzazione dei cereali 1979-80, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei cereali di cui all'art. 1 offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti delle Comunità europee vigenti per detta campagna, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

L'A.I.M.A. potrà non riconoscere idonei, in relazione a situazioni particolari di determinati centri di commercializzazione, i magazzini che non garantiscano cadenze giornaliere di entrata e di uscita pari ad almeno un ventesimo della capacità totale di stoccaggio del magazzino stesso e quelli facenti parte di complessi utilizzati per il collocamento di cereali che servano all'approvvigionamento dell'assuntore che svolga anche la funzione di industriale utilizzatore.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengono modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad applicarle e ad osservarle in conformità delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e, se necessario, si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, e comunque non oltre i 3 giorni lavorativi successivi, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata, franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore od il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, l'assuntore deve procedere anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa, per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità alla vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonchè quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore e, comunque entro 15 giorni dalla presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con l'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dalla A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorre per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore comunica all'A.I.M.A. trimestralmente in maniera dettagliata le operazioni effettuate per la conservazione del prodotto. La A.I.M.A. si riserva sulla base di quanto segnalato di fornire eventuali ulteriori istruzioni alle quali l'assuntore deve attenersi per la migliore conservazione dei cereali immagazzinati.

Le quantità di cereali acquistate debbono essere custodite dall'assuntore nel magazzino di ricevimento impegnato con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto e l'esecuzione delle conseguenti operazioni di paleggiatura, aereazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: granoturco, orzo, frumento tenero panificabile, frumento tenero non panificabile e grano duro, separatamente per le varietà Cappelli o assimilati, Grifoni, Marzuoli, Timilie, Neri di Sicilia e Durtal, Rikita e Tomclair.

Qualora le condizioni tecniche di stoccaggio non garantiscano la razionale conservazione del prodotto, l'A.I.M.A. potrà procedere anche alla revoca dell'incarico affidato.

L'A.I.M.A. non assume alcun impegno per quello che concerne le quantità che verranno immagazzinate in ciascun magazzino messo a disposizione dall'assuntore e per quanto attiene la durata stessa dello stoccaggio.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti, dall'assuntore, distintamente per le suddette qualità di cereale, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazioni di tutti i movimenti di entrata, e di uscita del prodotto per quantità, qualità, varietà e caratteristiche merceologiche, nonchè per il grano tenero, panificabilità o meno del prodotto.

Art. 8.

La vendita od altra destinazione dei cereali acquistati dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa, quale organismo di intervento, in conformità dei vigenti regolamenti comunitari.

Durante la campagna di commercializzazione 1979-80 le vendite avverranno di norma attraverso pubblica gara e secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara riportato nell'allegato *B*.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinchè essa possa disporre razionalmente la destinazione dei prodotti.

La vendita è disposta di norma a prezzo non inferiore al prezzo di intervento valido per la campagna aumentato di 1,8 ECU/tonn. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche, nonché la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 1 calcolate ed applicate nei sensi ivi stabiliti; la maggiorazione mensile da applicare alle quantità vendute durante i mesi di giugno e luglio 1980 è quella valida per il precedente mese di maggio aumentata rispettivamente di 1 o 2 maggiorazioni base mensili.

L'assuntore effettuerà le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A., alla condizione di merce resa alla rinfusa su veicolo magazzino di consegna, oppure resa piede porta magazzino, secondo le disposizioni dell'A.I.M.A., dal giorno successivo alla data del totale finanziamento del controvalore e relativa I.V.A. presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, all'uscita del prodotto dal magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto alla prescritta condizione di resa del prodotto stesso, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Art. 9.

Per ogni consegna all'acquirente o destinatario l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e, salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e il cessionario, le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo consegnato in esecuzione del rapporto di cessione.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro e non oltre venti giorni dal termine ultimo stabilito dall'A.I.M.A. per il ritiro del prodotto stesso o dalla data entro la quale è stato compiuto l'accertamento delle caratteristiche nel caso che lo stesso sia stato sottoposto a giudizio di terzi.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. deve risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed in controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

Il ricavato dalle vendite compete all'A.I.M.A. e deve essere versato dall'assuntore in apposito conto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A. detratta una quota di L. 3.000 a tonnellata e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Le condizioni del presente articolo possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di cereale, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione sulla presentazione alle Comunità europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1980, un conto provvisorio al 31 dicembre 1979, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1979 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di cereale secondo le indicazioni che saranno riportate nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto della A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a tonnellate di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto, altresì, un compenso per le operazioni di entrata in magazzino dei cereali acquistati e uno per le operazioni di uscita dal magazzino dei cereali ceduti, riferiti entrambi a tonnellata.

All'assuntore è dovuto, inoltre, il rimborso del prezzo e relativa IVA corrisposto ai conferenti, nonchè del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore per i corrispettivi delle operazioni del servizio di commercializzazione saranno detratti gli acconti previsti dal precedente art. 10.

Art. 14.

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1979-80 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva compagna 1980-81 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi ed eventuali rimborsi.

Art. 15.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita la A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1980.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè la attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari. L'assuntore è tenuto, comunque, a dare attuazione di regolamenti comunitari che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione 1979-80 nei tempi dagli stessi stabiliti anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A. dandone, però, immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A. compresi gli oneri connessi e conseguenti alla revoca stessa.

Roma, addì 11 luglio 1979

Visto, *Il Ministro-Presidente*
MARCORA

ALLEGATO *A*

CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1979-80

FRUMENTO TENERO

Alessandria	Alessandria - Acqui - Tortona - Casale Monferrato - Arquata Scrivia
Ancona	Jesi - Osimo - Senigallia - Ancona - Fabriano - Ostra Vetere
Arezzo	Arezzo - Cortona - S. Giovanni Valdarno - Bibbiena - Sansepolcro
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Ortezzano - Montegranaro - Fermo - Amandola
Asti	Asti - Nizza Monferrato
Avellino	Atripalda
Bari	Bari
Belluno	Belluno
Benevento	Benevento - S. Bartolomeo in Galdo
Bergamo	Bergamo - Fontanella - Treviglio
Bologna	S. Giovanni Persiceto - Imola - Vergato - Molinella
Brescia	Brescia - Lonato - Orzinuovi - Rovato - Manerbio - Remedello
Brindisi	Brindisi
Cagliari	Cagliari
Caltanissetta	Caltanissetta
Campobasso	Campobasso - Larino - Termoli
Caserta	Aversa - Vairano
Catania	Catania
Catanzaro	Catanzaro
Chieti	Chieti - Casalbordino - Lanciano
Como	Mariano Comense
Cosenza	Cosenza - Rocca Imperiale
Cremona	Cremona - Crema - Scandolara
Cuneo	Cuneo - Savigliano - Mondovì - Saluzzo - Alba
Enna	Enna
Ferrara	Vigarano - Massafiscaglia - Ferrara - Portomaggiore
Firenze	Borgo S. Lorenzo - Empoli - Figline Valdarno
Foggia	Foggia
Forlì	Forlì - Rimini - Cesena - Meldola - Coriano - Rocca S. Casciano
Frosinone	Frosinone - Anagni - Cassino - Paliano
Gorizia - Trieste	Romans d'Isonzo
Grosseto	Grosseto - Cinigiano - Manciano - Gavorrano - Orbetello - Castel del Piano - Civitella Paganico
L'Aquila	L'Aquila
Latina	Latina - Cisterna - Terracina - Aprilia
Lecce	Lecce
Livorno	Rosignano - Suvereto - Ardenza
Lucca	S. Pietro a Vico
Macerata	Macerata - Castelraimondo - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati
Mantova	Mantova - Ostiglia - Ceresara - Commessaggio
Matera	Matera
Messina	Messina
Milano	Milano - Corbetta - Lodi - Casalpusterlengo - Vimercate
Modena	Modena - S. Felice sul Panaro - Carpi - Pavullo - Mirandola
Napoli	Napoli
Novara	Novara
Padova	Padova - Este - Piove di Sacco - Camposampiero
Palermo	Palermo
Parma	Parma - Fontanellato - Calestano - Bardi - Busseto
Pavia	Pavia - Voghera - Mortara - Corteolona
Perugia	Perugia - Foligno - Città di Castello - Gubbio - Todi - Castiglione del Lago
Pesaro-Urbino	Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Cagli - Fossombrone
Pescara	Pescara - Manoppello - Loreto Aprutino
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo - Bettola
Pisa	Pisa - Pontedera - Guardistallo - Volterra
Pistoia	Monsummano
Pordenone	Pordenone
Potenza	Potenza
Ravenna	Ravenna - Faenza - Conselice - Lugo
Reggio Emilia	Reggio Emilia - Carpineti - Novellara - Ramiseto
Rieti	Rieti - Poggio Mirteto
Roma	Roma - Campagnano - Cerveteri - Tivoli Civitavecchia - Pomezia
Reggio Calabria	Reggio Calabria
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Contarina - Adria
Salerno	Salerno
Sassari	Olbia
Siena	Siena - Moltepulciano - Buonconvento - Colle Val d'Elsa
Taranto	Mottola
Teramo	Teramo - S. Omero - Montorio al Vomano - Giulianova
Terni	Terni - Narni scalo - Orvieto - Fabro
Torino	Torino - Pinerolo - Rivarolo Canavese - Chivasso - Carmagnola
Treviso	Treviso - Vazzola - Montebelluna - Castelfranco Veneto
Udine	Udine - S. Giorgio di Nogaro - Latisana
Varese	Gallarate
Venezia	Venezia - Mestre - Cavarzere - S. Donà di Piave - Portogruaro - Dolo
Vercelli	Vercelli - Santhià - Crescentino
Verona	Verona - Cerea - S. Bonifacio - Caprino Veronese
Vicenza	Vicenza - Barbarano - Thiene - Sandrigo - Lonigo
Viterbo	Viterbo - Valentano - Tarquinia - Civitacastellana

FRUMENTO DURO

Agrigento	Agrigento - Licata - Cammarata - Canicattì - Ribera - S. Margherita B. - Naro - Aragona Cianciana - Favara - Bivona
Alessandria	Alessandria - Tortona
Ancona	Ancona - Jesi - Osimo - Fabriano - Senigallia - Ostra Vetere
Arezzo	Arezzo - Cortona - S. Giovanni Valdarno - Bibbiena - Sansepolcro
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Fermo - Montegranaro - Ortezzano - Amandola
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Vallata - Calitri - Montecalvo - Mirabella Eclano
Bari	Bari - Spinazzola - Altamura - Canosa di P. - Gravina di P. - Minervino M. - Santeramo in Colle

Benevento	**Benevento - S. Bartolomeo in Galdo - Pescosannita - Apice - Circello - Castelfranco in Miscano**
Bologna	**S. Giovanni in Persiceto - Imola - Vergato - Molinella**
Brindisi	**Brindisi**
Cagliari	**Cagliari - Barumini - Sanluri - San Giovanni Suergiu - Villacidro - Guspini - Iglesias - Pula - Giba - Senorbì - Guasila**
Caltanissetta	Caltanissetta - Riesi - Gela - Mussomeli - Vallelunga - Mazzarino - Resuttano - Milena - Marianopoli - Serradifalco
Campobasso	Campobasso - Larino - S. Croce di M. - Termoli - Riccia - Montenero di Bisaccia - S. Elia a Pianisi
Caserta	Vairano - Piedimonte d'Alife
Catania	Catania - Caltagirone - Ramacca - Schettino (frazione Paternò) - Grammichele - Palagonia - Mirabella Imbaccari - Militello - Raddusa
Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Isola Capo Rizzuto - Cutro - Strongoli - Botricello - Cropani - Vibo Valentia - S. Eufemia Lamezia
Chieti	Chieti - Atessa - Guardiagrele - Lanciano - Casoli - Casalbordino
Cosenza	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Amendolara - Montalto - Rose
Enna	Enna - Centuripe - Nicosia - Pietraperzia - Aidone - Agira - Catenanuova - Cagliano Monferrato - Barrafranca - Villarosa
Ferrara	Ferrara - Vigarano - Massafiscaglia - Portomaggiore
Firenze	Empoli - Figline Valdarno
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Lucera - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Pietramontecorvino - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco in Lamis
Forlì	Forlì - Meldola - Rimini - Rocca S. Casciano - Cesena - Coriano
Frosinone	Frosinone - Cassino - Paliano
Genova	Genova
Grosseto	Grosseto - Manciano - Castel del Piano - Civitella Paganico - Orbetello - Gingiano - Gavorrano
Isernia	Isernia - Venafro
Latina	Latina
Lecce	Lecce - Maglie - Nardò
Livorno	Rosignano - Suvereto
Macerata	Macerata - S. Angelo in Pontano Cingoli - Recanati - Castelraimondo
Matera	Matera - Bernalda - Ferrandina - Irsina - Grassano - Stigliano - Montalbano J. - Nova Siri - Craco
Messina	Messina - Milazzo - Castel di Lucio - Cesarò
Modena	Modena - Carpi - Mirandola
Nuoro	Nuoro - Macomer - Gergei - Siniscola - Magomadas - Orosei - Tortolì - Isili - Laconi
Oristano	Oristano
Padova	Padova - Este
Palermo	Termini Imerese - Corleone - Castellana S. - Baucina - Alia - Camporeale - Prizzi - Cefalà Diana - Castronuovo - Alimena - Bisacquino - Palermo
Parma	Parma - Fontanellato
Pavia	Voghera - Cortcolona
Perugia	Perugia - Todi - Castiglion del Lago - Città di Castello - Foligno
Pesaro	Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Fossombrone - Cagli
Pescara	Pescara
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo
Pisa	Volterra
Potenza	Potenza - Senise - Venosa - Genzano di Lucania - Melfi - Avigliano - Corleto Perticara - Rionero in Vulture - Lavello - Atella - Oppido Lucano - Tolve - Montemilone
Ragusa	Ragusa - Modica - Chiaramonte Gulfi - Giarratana - Ispica - Acate
Ravenna	Ravenna - Lugo - Faenza
Reggio Calabria	Reggio Calabria - Locri
Roma	Roma - Cerveteri - Campagnano - Civitavecchia - Tivoli
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Adria
Rieti	Rieti - Poggio Mirteto
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Altavilla
Sassari	Alghero - Bornova - Olbia - Ozzieri - Porto Torres - Pozzomaggiore - Sedini - Ittiri - Tula - Sassari
Siena	Siena - Buonconvento - Colle Val d'Elsa - Montepulciano
Siracusa	Siracusa - Noto - Lentini - Palazzolo Acreide - Rosolini - Canicattini Bagni
Taranto	Mottola - Ginosa
Teramo	Giulianova - Sant'Omero
Terni	Orvieto - Terni - Narni Scalo - Fabro Scalo
Trapani	Castelvetrano - Alcamo - Poggioreale - Salemi - Mazara del Vallo - Buseto Palizzolo - Marsala - Gibellina
Verona	Cerea
Viterbo	Viterbo - Sutri - Tarquinia - Acquapendente - Bagnoregio - Tuscania - Monteromano - Montalto di Castro - Barbarano Romano - Valentano

GRANOTURCO

Alessandria	Alessandria
Bergamo	Bergamo
Brescia	Brescia
Cremona	Cremona
Cuneo	Cuneo
Mantova	Mantova
Milano	Milano
Padova	Padova
Pordenone	Pordenone
Rovigo	Rovigo
Torino	Torino
Treviso	Treviso
Udine	Udine
Venezia	Venezia
Verona	Verona
Vicenza	Vicenza

ORZO

Milano	Milano
Verona	Verona
Grosseto	Grosseto
Napoli	Napoli

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *A*

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI DI PREZZO PER CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1979-80

Quando il cereale presenta caratteristiche che differiscono da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni indicate in misura percentuale nei seguenti prospetti I, II, III.

Dette percentuali vanno applicate sui prezzi unici di intervento per tonnellata che sono, rispettivamente, di L. 156.455,46 per il frumento tenero, l'orzo e il granoturco, di L. 261.287,02 per il frumento duro e sul prezzo di riferimento del frumento tenero panificabile di L. 176.268,05.

Tutte le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente. Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenore di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due.

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITÀ

Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco
1	2	3
Maggiorazioni		
15,4	0,1	—
15,3	0,2	—
15,2	0,3	—
15,1	0,4	—
15,0	0,5	—
14,9	0,6	—
14,8	0,7	—
14,7	0,8	—
14,6	0,9	—
14,5	1,0	—
14,4	1,1	0,1
14,3	1,2	0,2
14,2	1,3	0,3
14,1	1,4	0,4
14,0	1,5	0,5
13,9	1,6	0,6
13,8	1,7	0,7
13,7	1,8	0,8
13,6	1,9	0,9
13,5	2,0	1,0
13,4	2,1	1,1
13,3	2,2	1,2
13,2	2,3	1,3
13,1	2,4	1,4
13,0	2,5	1,5
12,9	2,6	1,6
12,8	2,7	1,7
12,7	2,8	1,8
12,6	2,9	1,9
12,5	3,0	2,0
12,4	3,1	2,1
12,3	3,2	2,2
12,2	3,3	2,3
12,1	3,4	2,4
12,0	3,5	2,5
11,9	3,6	2,6
11,8	3,7	2,7
11,7	3,8	2,8
11,6	3,9	2,9
11,5	4,0	3,0
11,4	4,1	3,1
11,3	4,2	3,2
11,2	4,3	3,3
11,1	4,4	3,4
11,0	4,5	3,5
10,9	4,6	3,6
10,8	4,7	3,7
10,7	4,8	3,8
10,6	4,9	3,9
10,5	5,0	4,0
10,4	5,1	4,1
10,3	5,2	4,2
10,2	5,3	4,3
10,1	5,4	4,4
10,0	5,5	4,5
Detrazioni		
15,5	—	0,1
15,6	—	0,2
15,7	—	0,4
15,8	—	0,5
15,9	—	0,6
16,0	—	0,8

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

	Kg/hl	%
Frumento tenero:		
Maggiorazioni	—	—
Base	72,000 ed oltre	
Detrazioni	meno 72,01 - 71,0	0,5
	meno 71,01 - 70,0	1,0
Frumento duro:		
Maggiorazioni	oltre 82,0	1,10
	da 81,001 a 82,0	0,90
	da 80,001 a 81,0	0,60
	da 79,001 a 80,0	0,30
Base	da 77,001 a 79,000	
Detrazioni	meno 77,01 - 76,0	0,75
Orzo:		
Maggiorazioni	—	—
Base	63,000 ed oltre	
Detrazioni	—	—
Frumento tenero panificabile:		
Maggiorazioni	oltre 79,0	1,1
	da 78,01 a 79,0	0,9
	da 77,01 a 78,0	0,6
	da 76,01 a 77,0	0,3
Base	da 74,000 a 76,000	
Detrazioni	meno 74,0 - 73,0	0,75

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero panificabile				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4 % complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate		5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 6%
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,= (1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	3,=	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
b) Cariossidi spezzate	2,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
c) Chicchi germinati	2,5	4,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,= (1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
e) Chicchi di frumento tenero	4,=	4,= (2)	4,=	—
f) Chicchi bianconati	20,=	50,=	50,=	0,2% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati 0,3% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione oltre il 40% e fino al limite massimo di ricevibilità
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5,= (3)	12,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5 % di tolleranza
b) Chicchi spezzati	3,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre al 3 % complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre al 2,5 % complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
b) Chicchi spezzati	4,=	10,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%

(1) Di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati, 0,05% di segala cornuta e lo 0,10% di semi nocivi.
(2) I chicchi di frumento tenero nel duro oltre il limite del 4% vanno considerati come « altri cereali » e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.
(3) Compresi i chicchi striminziti.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1979-80

	Frumento tenero, orzo e granoturco	Frumento duro
	Lit./tonn.	Lit./tonn.
Agosto 1979	—	—
Settembre 1979	1.877,42	2.003,28
Ottobre 1979	3.754,84	4.006,56
Novembre 1979	5.632,27	6.009,84
Dicembre 1979	7.509,69	8.013,12
Gennaio 1980	9.387,11	10.016,30
Febbraio 1980	11.264,54	12.019,58
Marzo 1980	13.141,96	14.022,86
Aprile 1980	15.019,38	16.026,14
Maggio 1980	16.896,81	18.029,42
Giugno 1980	—	—
Luglio 1980	—	—

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *C*

	Frumento duro	Frumento tenero	Grano tenero panificabile	Orzo	Granoturco
1. Tenore massimo di umidità	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	16%
2. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	10%	12%	10%	12%	12%
a) chicchi spezzati	5%	5%	5%	5%	10%
b) impurità relative ai chicchi, di cui:	5%	12%	5%	12%	5%
chicchi striminziti		12%		12%	
altri cereali	3% (1)				
chicchi attaccati da parassiti		5%		5%	
chicchi che presentano colorazioni del germe					
chicchi volpati					
chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3%	0,50%	3%	3%
c) chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%
d) impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3%	3%	3%	3%	3%
semi di erbacce nocive	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
chicchi avariati, fra cui chicchi scaldati spontaneamente	0,05%		0,05%		
impurità propriamente dette					
pule					
segala cornuta	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
chicchi cariati					
insetti morti e frammenti d'insetti					
3. Percentuale massima di:					
chicchi bianconati, anche solo parzialmente	50%				
chicchi di frumento tenero	4%				
4. Peso specifico minimo	76 Kg/hl	70 Kg/hl	73 Kg/hl	63 Kg/hl	—

(1) Compreso il frumento tenero nel duro.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

ALLEGATO *B*

DISCIPLINARE DI GARA
PER LA VENDITA DI CEREALI DISPOSTA DALL'A.I.M.A.

I. - OGGETTO DELLA GARA.

1. — Ai sensi dei reg. (CEE) n. 376/70 del 27 febbraio 1970 e n. 2738/75 del 29 ottobre 1975, l'A.I.M.A. pone in vendita sul mercato della comunità durante la campagna di commercializzazione 1979-80 ai fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione, frumento tenero panificabile, frumento duro, frumento tenero e orzo appartenente alla gestione comunitaria d'intervento.

2. — L'A.I.M.A. comunicherà di volta in volta l'elenco dei magazzini ove è giacente il prodotto posto in vendita con le rispettive quantità e la data della gara stessa. La suddetta comunicazione verrà effettuata dal direttore generale dell'A.I.M.A. su delibera del consiglio di amministrazione.

3. — La vendita è effettuata, in base ad offerte di acquisto, alle condizioni contenute nel presente bando di gara.

4. — Coloro che hanno interesse all'acquisto possono visitare i magazzini di giacenza della merce nei cinque giorni precedenti a quello di espletamento della gara senza possibilità di prelevare campioni.

II. - PREZZO.

1. — Il prezzo di vendita è quello determinato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, lettera *a*) del regolamento (CEE) n. 376/70 del 27 febbraio 1970. Tale prezzo si intende riferito a merce alla rinfusa ritirata dall'acquirente nel mese in cui viene indetta la gara, resa su veicolo od altro mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore, e per cereali della qualità tipo secondo la definizione riportata dalla regolamentazione comunitaria vigente.

2. — Il prezzo effettivo di cessione è quello proposto nell'offerta accolta, aumentato o ridotto, in sede di esecuzione delle operazioni di vendita, rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche della merce riconosciuta alla consegna e calcolate ed applicate ai sensi dell'atto disciplinare per la campagna di commercializzazione 1979-80 e delle vigenti norme comunitarie in materia, ed aumentato, per ogni mese successivo a quello in cui ha luogo la gara e fino al mese di effettivo ritiro della merce stessa, della maggiorazione mensile prevista dalla regolamentazione comunitaria nonchè di I.V.A.

III. - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE DI ACQUISTO.

1. — Possono presentare offerte tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto.

L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve pervenire all'ufficio vendite cereali dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui è stato dato avviso che ha luogo la gara, presentata in busta chiusa recapitata da un messo oppure spedita per posta.

L'offerta deve essere contenuta entro una busta chiusa, recante nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente, nonchè la dicitura a seconda dei casi « offerta per l'acquisto di frumento tenero » o « offerta per l'acquisto di frumento duro » o altra dizione a secondo del cereale posto in vendita.

Le offerte recapitate da un messo sono consegnate all'A.I.M.A. contro ricevuta.

Nel caso di invio dell'offerta per posta, la busta chiusa contenente l'offerta stessa e recante all'esterno le suddette indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare, all'esterno l'indicazione dell'A.I.M.A. - Ufficio vendite cereali - Via Palestro n. 81 - Roma.

2. — L'offerta per essere valida deve essere conforme al modello allegato al presente bando (allegato 1) e cioè deve:

a) essere indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e redatta in due copie originali in carta semplice e in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'offerente, nonchè il numero di codice fiscale. Se l'offerente è persona giuridica devono essere indicate la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta. Se l'offerente è residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attività, deve essere dichiarata anche l'elezione di domicilio in Italia;

c) contenere l'indicazione della quantità di cereale cui l'offerta è riferita, del luogo in cui la merce è immagazzinata, dell'assuntore che detiene la merce stessa e del prezzo offerto a quintale;

d) essere riferita ad una quantità non inferiore a tonnellate 50 per magazzino, fatta eccezione per le quantità che nel magazzino stesso non raggiungessero tale limite minimo e per le quali l'offerta deve essere riferita all'intera quantità;

e) non contenere condizioni aggiuntive o riserva di sorta sulle clausole di vendita, salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo 3;

f) essere corredata del titolo di cauzione;

g) nel caso si tratti di vendita di frumento tenero panificabile o frumento duro deve contenere l'impegno ad utilizzare il prodotto esclusivamente a fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione.

L'A.I.M.A. si riserva di adottare tutte le misure che si rendessero necessarie per il controllo dell'utilizzazione del prodotto prima dello svincolo della cauzione ed entro i termini di validità della stessa.

4. — E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo offerente, purchè ognuna di esse sia formulata con atto distinto per magazzino ed assuntore e la quantità complessivamente richiesta non sia superiore a un quinto di quella complessivamente posta in vendita. In questo ultimo caso vengono annullate le ultime offerte riportate nell'elenco formulato dalla Commissione di cui al successivo titolo V.

5. — Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare. Sono ammesse offerte per conto di altro acquirente nominato nell'offerta.

6. — L'offerta non è revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'A.I.M.A. Se l'offerta è revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la cauzione rimane acquisita all'A.I.M.A. a titolo di penale.

7. — Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazioni, a tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo.

IV. - CAUZIONE.

1. — Per ogni offerta l'offerente deve prestare cauzione dell'importo di L. 23.000 per tonn. di grano tenero e di L. 28.000 per tonn. di grano duro. La cauzione può essere costituita mediante assegno circolare non trasferibile a favore dell'A.I.M.A., oppure mediante fidejussione bancaria.

2. — La fidejussione bancaria da redigersi in testo conforme al modello allegato al bando di gara (allegato 2) deve essere rilasciata da una delle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblita Italiana: istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari, con un patrimonio di almeno 500.000.000 di lire.

La fidejussione deve essere valida ed operante sino all'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui ha luogo la gara, ed essere rinnovabile a richiesta dell'A.I.M.A. di mese in mese.

3. — Per l'aggiudicatario, la cauzione è trattenuta a garanzia degli obblighi di cui al paragrafo 2, lettera *g*), del titolo III e paragrafi 1 e 2 del titolo VI; essa sarà incamerata in tutto o in parte nel caso, rispettivamente, di mancato o parziale adempimento di detti obblighi.

V. - CONSTATAZIONE DELLE OFFERTE E DECISIONE SU DI ESSE.

1. — Allo scadere del termine delle ore 11 del giorno in cui ha luogo la gara si procede presso la sede dell'A.I.M.A., in sedute di apposita commissione nominata dal presidente dell'A.I.M.A. La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per i singoli magazzini, rimette poi gli atti al Direttore Generale dell'A.I.M.A. con le proposte che ritiene di fare.

2. — Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. sceglie le offerte più vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla Commissione, può accettarle per tutta o parte della quantità richiesta entro i limiti delle quantità disponibili ed ha facoltà di annullare la gara anche limitatamente a singoli magazzini.

3. — La vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente che la sua offerta è accettata. Tale comunicazione e fatta mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale dell'A.I.M.A. spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro sei giorni lavorativi successivi a quello di conclusione dei lavori della Commissione di gara.

4. — Il trasferimento della proprietà della quantità di cereale attribuita all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce caricata, previa pesatura, sul mezzo di trasporto in partenza dal magazzino dell'assuntore.

VI. - ESECUZIONE DELLA VENDITA.

1. — L'acquirente deve effettuare, entro il termine di dieci giorni da quello di ricevimento, della comunicazione di accettazione dell'offerta, il versamento all'assuntore in unica soluzione, per finanziamento del controvalore della quantità di cereale attribuita, di una somma pari all'importo provvisorio del prezzo di offerta, calcolato sulla quantità base attribuita e maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore stesso a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche o della maggiorazione mensile, nonchè dell'I.V.A., salvo conguaglio. A tal fine l'assuntore comunicherà all'acquirente, con invito spedito entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con cui è stata comunicata l'attribuzione, il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento, nonchè l'importo della somma da versare.

Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito, del versamento suddetto, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria e di incamerare a titolo di penale l'intera cauzione prestata dall'acquirente.

2. — Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito puo essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento di cui al precedente punto 1 e deve essere completato entro il mese successivo a quello della data della lettera di comunicazione all'aggiudicatario. Per il compimento delle operazioni di ritiro sono presi accordi tra l'assuntore e l'acquirente tenendo conto delle possibilità di uscita della merce dai singoli magazzini.

Qualora il ritiro non venga effettuato o non venga completato entro il termine stabilito, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto per la quantità non ritirata, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, e di incamerare a titolo di penale la parte corrispondente della cauzione.

3. — L'accertamento della qualità, del peso metrico, del condizionamento e delle caratteristiche del cereale consegnato all'acquirente viene fatto all'uscita del prodotto da ciascun magazzino, in contraddittorio con l'assuntore e l'acquirente medesimo, o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione rappresentativo di massa, formato in contraddittorio tra le parti nel luogo stabilito, per la consegna: in caso di accordo delle parti sulle caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate, sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita prevista all'art. 9 dell'atto disciplinare per la campagna di commercializzazione 1979-80.

In caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione sul condizionamento, si provvederà, in contraddittorio, al campionamento ufficiale del cereale, mediante prelievo del campione rappresentativo di massa di quattro campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidità e di quattro campioni da kg 2 ciascuno in sacchetti di tela, per la determinazione del peso ettolitrico, delle caratteristiche e del condizionamento.

I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi si riferiscono (peso metrico, qualità, numero e data della bolletta di uscita).

Delle operazioni di campionamento si redigerà apposito verbale nel quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di cereale ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo o su carta semplice con applicazione della marca da bollo, dei quali uno sarà trattenuto dall'assuntore e l'altro verrà consegnato all'acquirente.

Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno sarà inviato, al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti, o, in caso di disaccordo, tra esse, designato dall'A.I.M.A., per compimento delle analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

4. — La quantità di cereale attribuita all'acquirente è suscettibile di variazione del 5% in più o in meno, in facoltà dell'assuntore in relazione alle effettive disponibilità di magazzino. La variazione del 5% in più è apportata previa autorizzazione dell'A.I.M.A.

5. — Per tutta la quantità di cereale consegnata all'acquirente a fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura di vendita ai sensi dell'art. 9 dell'atto disciplinare e della legge sull'I.V.A.

Il regolamento, tra l'acquirente e l'assuntore, dei conguagli risultanti dalla fattura di vendita deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della fattura medesima.

VII. — CONDIZIONI FINALI.

1. — Il fatto di fare offerta di acquisto ai sensi del presente bando di gara emesso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in esso contenute, senza riserve nè limitazioni.

2. — Per ogni controversia sorgente dall'applicazione del presente disciplinare, Foro unico competente è quello di Roma.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

ALLEGATO 1

Schema di offerta

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro n. 81 - ROMA.

OGGETTO: Offerta di acquisto di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ in relazione al bando di gara dell'A.I.M.A. n. . . in data . . . . .

Il sottoscritto . . . . (nome e cognome) nella qualità di legale rappresentante della Ditta . . . . (indicare la denominazione o ragione sociale, nonchè la sede della ditta), codice fiscale n. . . . avente sede in . . . . via . . . . . . n. . . . (se l'offerente è residente fuori d'Italia e non ha alcuna sede di attività in Italia aggiungere con domicilio eletto in Italia nella città di . . . . via . . . . . . n. . . .) dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al bando di gara in oggetto, per l'acquisto di:

tonn. . . . di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ immagazzinati nel magazzino di . . . . dell'Ente Assuntore . . . .

Per l'acquisto offre il prezzo di Lit. . . . . per tonnellata.

Il sottoscritto s'impegna ad utilizzare il prodotto acquistato in accoglimento della presente offerta esclusivamente ai fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni contenute nella parte III, numeri 2, 4, 5, 6 e 7 della parte V, numeri 2 e seguenti, della parte VI numeri 1, 2, 3 e 4, della parte VII numeri 1 e 2 del bando stesso.

Unisce all'uopo, a titolo di cauzione, l'assegno circolare numero . . . . in data . . . . emesso dalla Banca . . . . . . (oppure: l'atto di fidejussione della Banca . . . . .) per l'importo di Lit. . . . .

Data, ...

. . . .
(Firma e timbro della banca)

ALLEGATO 2

Schema di fidejussione bancaria

BANCA . . . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro n. 81 - ROMA.

Premesso che:

la ditta . . (denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente) intende concorrere in relazione al bando di gara di codesta azienda n. . . in data . . . . all'acquisto di q.li . . . di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$;

per il concorso in gara l'offerente deve prestare cauzione, costituita anche mediante fidejussione bancaria, dell'importo di L. $\frac{23.000}{28.000}$ per ogni tonn. della quantità di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ indicata nella offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'accoglimento dell'offerta stessa;

la Banca sottoscritta . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'accettazione dell'offerta e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, sino alla concorrenza di L. . . e non oltre, quale importo corrispondente alla quota di cauzione di L. . . per ogni tonn. della quantità di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza bisogno di costituzione in mora nè di previa escussione della ditta . . . . . . (denominazione o ragione sociale dell'offerente) L. . . . .

La presente fidejussione si intende valida ed operante sino al . . ed è rinnovabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A.

In fede.

Data. .

(Firma e timbro della banca)

(6468)

Attuazione dell'intervento permanente nel mercato delle carni bovine durante la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, nella legge 1° agosto 1977, n. 499, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'A.I.M.A. nel settore delle carni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1724/79 che fissa i prezzi di acquisto per l'intervento nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione all'avvenuto inizio della campagna di commercializzazione carni bovine 1979-80, ad assicurare l'organizzazione dell'intervento per detta campagna stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Considerato che a tali fini, ricorrendo per l'A.I.M.A. l'urgente necessità di avvalersi, nell'espletamento dei suoi compiti di intervento, di assuntori del servizio per le operazioni di acquisto, conservazione e cessione dei prodotti, deve aversi particolare riguardo, nella scelta di essi, alle esigenze di amministrazione unitaria della gestione di intervento sul piano nazionale, derivanti dalle disposizioni, sia della regolamentazione comunitaria sulle funzioni e sulle responsabilità dell'organismo di intervento nella gestione medesima, sia nella legislazione nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto per gli atti imponibili compiuti dall'A.I.M.A. direttamente od a mezzo di assuntori del servizio;

che, in relazione alle suesposte esigenze ed alle attuali strutture organizzative dell'A.I.M.A., nonchè alle disposizioni del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni nella legge 1° agosto 1977, n. 499, si presenta opportuna, nel particolare settore delle carni bovine, la scelta a trattativa privata di un unico assuntore, fra gli organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico, che sia in grado di impegnare tempestivamente e con criteri di uniformità operativa in tutte le zone del territorio nazionale di maggiore produzione di bovini le attrezzature occorrenti per l'espletamento delle operazioni di intervento;

che, nell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, che ha già svolto nelle precedenti campagne le funzioni di assuntore del servizio di intervento, ricorrono i requisiti di organismo riconosciuto associativo sul piano nazionale di associazioni provinciali di produttori nel settore zootecnico;

Nell'adunanza dell'11 luglio 1979;

Ha deliberato:

Le seguenti condizioni e modalità di svolgimento delle operazioni di intervento permanente, mediante acquisti diretti di prodotti, nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Art. 1.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1979-80, previste dalla regolamentazione della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. si avvale, per tutto il territorio nazionale, dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, quale assuntore del servizio alle condizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'assuntore del servizio opererà nei centri di intervento che saranno aperti dall'assuntore medesimo, su disposizione dell'A.I.M.A., nelle principali zone di produzione, in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto nel corso della campagna e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per il magazzinaggio e la buona conservazione del prodotto medesimo.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento è disposta intanto l'apertura dei seguenti centri di intervento in corrispondenza delle attrezzature frigorifere impegnate dall'assuntore:

centro di Novara presso stabilimento Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle province lombarde Ca.Ri.P.Lo. S.p.a., via Bartolino da Novara;

centro di Brescia presso stabilimento Borghetto S.p.a. Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, via S. Giovanni Bosco, 17;

centro di Cremona presso stabilimento Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle province lombarde Ca.Ri.P.Lo. S.p.a., via dell'Annona, 17;

centro di Mantova presso stabilimento Cooperativa interprovinciale di macellazione e lavorazione carni S.r.l., via Mambrini;

centro di Pegognaga (Mantova) presso stabilimento Macello cooperativo per la lavorazione delle carni Soc. coop. a r.l., strada Chiaviche;

centro di Cornaredo, fraz. S. Pietro all'Olmo (Milano), presso stabilimento Frigoscandia S.p.a., via Monzoro, 140;

centro di Cisano Bergamasco (Bergamo) presso stabilimento Ronzoni & Perego S.p.a., via Milano, 14;

centro di Tavazzano con Villavesco (Milano) presso stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. magazzini generali, via Matteotti, 1;

centro di S. Donà di Piave (Venezia) presso stabilimento Triveneta carni S.p.a., via Calvecchia, 78, strada statale n. 14;

centro di Istrana (Treviso) presso stabilimento Al.Ma.Vit. S.r.l., via Fabio Filzi, 4;

centro di Verona presso stabilimento Ente autonomo magazzini generali di Verona, viale del Lavoro, 1;

centro di Campo S. Martino (Padova) presso stabilimento F.lli Tosetto S.n.c., via Valsugana Statale, 47, km 18;

centro di Cadoneghe (Padova) presso stabilimento Grosoli S.p.a., via Guglielmo Marconi, 84;

centro di Reggio Emilia presso stabilimento A.C.M. S.r.l. - Azienda cooperativa macellazione, strada due Canali, 6;

centro di Funo di Argelato (Bologna) presso stabilimento Frigorifero di Funo S.a.s., via Galliera, 14;

centro di Voltana di Lugo (Ravenna) presso stabilimento Co. Ma. Car. S.r.l. - Cooperativa macellazione carni della provincia di Ravenna, via Fiumazzo, 773;

centro di Grosseto, località Poponaio presso stabilimento I.C.E.D. S.p.a., via Aurelia Nord, km 185, Rugginosa n. 13;

centro di S. Benedetto del Tronto, frazione Porto d'Ascoli, presso stabilimento Centralfrigor di Orlando Marconi S.p.a., strada Adriatica km 351,500;

centro di Aprilia (Latina) presso stabilimento Freddindustria S.p.a., via A. Toscanini;

centro di Modena presso stabilimento C.C.M. - Consorzio carni Modena - Soc. coop. a r.l., via del Mercato, 59;

centro di Catania presso stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. magazzini generali, seconda strada, zona industriale, località Bicocca;

centro di Formigliana (Vercelli) presso stabilimento F.lli Schellino S.n.c. centro carni - Industria alimentari, strada statale Vercelli-Biella;

centro di Castelvetro (Modena) presso stabilimento Inalca - Industria alimentari carni S.p.a., via Belvedere, 23;

centro di Melzo (Milano) presso stabilimento Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a. Magazzini generali frigoriferi, strada provinciale 13° km;

centro di Ubersetto di Fiorano (Modena) presso stabilimento Eurofrigo S.n.c. di Guidetti Aronne & C., via Viazza;

centro di Catania presso stabilimento Agro-Fil Soc. coop. r.l., contrada Passo Partino, strada provinciale, 69, km 15.

L'apertura di altri centri potrà essere disposta dall'A.I.M.A. su richiesta dell'Associazione italiana allevatori.

L'assuntore organizza e gestisce direttamente a proprio esclusivo rischio i centri di intervento in modo adeguato a soddisfare le esigenze amministrative e tecniche di ricevimento, valutazione, congelamento, rivestimento e conservazione del prodotto acquisito all'intervento, secondo le prescrizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 3.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di acquistare in nome e per conto dell'A.I.M.A. i prodotti che sono oggetto dell'intervento e che gli vengono offerti in vendita presso i centri di intervento alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 4.

Sono oggetto dell'intervento le carni fresche refrigerate, presentate al centro di intervento in quarti componenti, provenienti da:

vitelloni 1ª qualità;

vitelloni 2ª qualità,

macellati da non oltre sei giorni, risultanti dal certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che siano stati refrigerati immediatamente dopo la macellazione per almeno 24 ore in modo da avere, alla fine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a + 7°C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio, nonchè carni bovine fresche o refrigerate, provenienti da altri tipi di animali, per le quali la comunità dovesse stabilire l'apertura dell'intervento permanente.

I quantitativi minimi di ogni partita conferita all'intervento sono determinati per ciascuna categoria di bovini in venti quintali.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità: i quarti compensati, composti di quarto anteriore con taglio a otto costole e con il pancettone che fa parte del quarto anteriore e di quarto posteriore con taglio a cinque costole detto « pistola », devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale, separate simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe (taglio alle articolazioni carpo-metacarpo e tarso-metatarso), coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma, la gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, nè tracce superficiali di sangue, nè ecchimosi o ematomi, nè raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

Il prodotto altresì deve essere:

proveniente da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del 27 giugno 1968, n. 805/68;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nella direttiva del consiglio della (CEE) n. 64/433 del 26 giugno 1974, e successive modificazioni, nonchè nella legge 29 novembre 1974, n. 1073, e non derivare da animali macellati d'urgenza;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate il cui rendimento in carne sia superiore al 50,5 per cento;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione.

Per l'acquisto di carne di animali provenienti in Paesi della Comunità diversi dall'Italia, l'assuntore si atterrà alle norme comunitarie vigenti al riguardo al momento dell'acquisto.

Art. 5.

I prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto, fissati nel tempo dalle norme comunitarie, saranno comunicati dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio, stabilendoli secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

classe di qualità 1ª: classi di punteggio attribuili: 30-29; 28-27; 26-25;

classe di qualità 2ª: classi di punteggio attribuibili: 24-23; 22-21; 20-19.

I prezzi sono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna, comprese quelle sanitarie, sono sostenute dal venditore.

L'assuntore, mediante propri esperti, procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini della attribuzione della classe di qualità e del punteggio, previo accertamento della categoria di bovino e del tipo di presentazione, tenuto conto dell'età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti, nonchè dei requisiti previsti al precedente art. 4.

L'attribuzione di punteggio viene effettuata raggruppando i pezzi costituenti la partita in ciascuna delle tre classi di punteggio previste per categoria e classe di qualità dei bovini.

Nel caso di acquisto di quarti compensati, il peso complessivo dovrà risultare dalla somma dei pesi parziali rilevati, distintamente per i quarti anteriori e per i quarti posteriori.

Dei risultati della valutazione dovrà darsi atto sotto forma di apposito verbale inserito nella bolletta di acquisti di cui al successivo art. 8.

Se in sede di valutazione dei requisiti del prodotto, per l'intera partita o anche per parte di essa, è attribuito un punteggio inferiore al minimo previsto per la 1ª classe di qualità, l'intera partita o la quota parte di cui è attribuito il punteggio inferiore al predetto minimo è accettata all'intervento come 2ª classe di qualità purchè abbia ottenuto un punteggio di almeno 19 trentesimi.

Qualora il punteggio sia inferiore a 19 trentesimi, la partita o la quota parte interessata deve essere rifiutata all'intervento, e la quantità residua può accertarsi purchè risulti complessivamente superiore ai minimi di presentazione previsti al precedente art. 4.

Nel caso di parziale declassificazione si esprime una doppia valutazione come se si trattasse di due partite distinte.

Art. 6.

La classificazione del prodotto offerto all'intervento avviene alla presenza del venditore o di chi per lui esegue la consegna all'intervento.

Nell'ipotesi di divergenze di valutazione fra l'offerente e l'assuntore del servizio, la valutazione stessa è deferita al giudizio di un esperto scelto dall'offerente fra un elenco di almeno tre esperti predisposto dall'A.I.A., all'inizio di campagna, per ogni provincia nella quale siano stati aperti centri di intervento, fra i nominativi richiesti e segnalati dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.

L'offerta di vendita all'intervento di carni fresche refrigerate deve essere presentata all'assuntore con atto scritto contenente il riferimento alla presente deliberazione e le seguenti indicazioni:

categoria di bovini da cui provengono e relativa classe di qualità;

prodotto (taglio) e ralativa qualità;

luogo in cui si trova depositato;

centro di intervento al quale il venditore intende effettuare la consegna delle carni;

dichiarazione di provenienza delle carni offerte, da bovini adulti di origine comunitaria — indicando il Paese di provenienza — conformi alle disposizioni sanitarie, non derivanti da animali macellati di urgenza e non macellati da oltre sei giorni.

Art. 8.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore al centro di intervento nel giorno e nell'ora che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in consegna del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo ed il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo dell'offerta, tra quelli in condizioni di ricevibilità.

All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è accettato e preso in carico dall'assuntore soltanto se riscontrato rispondente ai requisiti indicati nel precedente art. 4 e ne sia stata effettuata la valutazione ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

Per il prodotto così accettato all'intervento l'assuntore:

a) provvede, in contraddittorio con il venditore, all'apposizione su ogni quarto della partita accettata, di cartellino fissato ermeticamente e recante l'indicazione della data della presa in carico e del numero della partita, corrispondenti a quelli riportati sulla bolletta di acquisto, nonchè il numero ed il peso di ciascun pezzo compreso in ciascuna partita;

b) emette apposita bolletta di acquisto in sei copie delle quali una viene consegnata al venditore, due (di cui una al momento della quietanza) trasmesse all'A.I.M.A., una viene conservata presso il magazzino frigorifero, una conservata presso il centro di intervento e l'ultima viene trattenuta dall'ente assuntore dietro rilascio di corrispondente fattura con IVA da parte del venditore che ne ha l'obbligo fiscale, oppure emettendo autofattura, con distinta indicazione dell'IVA se il venditore ha dichiarato nell'offerta di vendita di essere esonerato da tale obbligo. Nel caso che il soggetto venditore non sia tenuto all'obbligo di fatturazione ed agli altri adempimenti previsti dal regime IVA ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, tenuto altresì conto delle modifiche apportate allo stesso articolo con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, l'esonero del soggetto venditore dall'obbligo di fatturazione dovrà risultare da dichiarazione in tal senso contenuta nell'offerta e da riportarsi dall'assuntore nella bolletta di acquisto.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento in cui è avvenuta la consegna, il magazzino frigorifero di conservazione, il nome e cognome o la ragione sociale e il domicilio del venditore, la descrizione della partita nelle sue componenti (numero di partita di appartenenza, categoria di bovini, qualità, quantità «numero pezzi e peso», prezzo complessivo corrisposto e data della consegna: nel caso di quarti compensati dovrà essere riportato anche il peso parziale dei quarti anteriori e quello dei quarti posteriori.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovuto e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Art. 9.

Nel corso della campagna l'A.I.M.A. può disporre la sospensione delle operazioni d'acquisto in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria.

Art. 10.

Le quantità di prodotto acquistate dall'assuntore in esecuzione dell'incarico sono reimmesse sul mercato in base a dispositivi di cessione emessi dall'A.I.M.A. in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria ed alla cui esecuzione provvede l'assuntore secondo le condizioni di resa del prodotto all'acquirente stabilite in tali dispositivi.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto all'acquirente alla prescritta condizione di resa, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Per ogni consegna all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita bolletta di uscita in sei copie delle quali una viene consegnata all'acquirente, due (di cui una al momento della quietanza) trasmesse all'A.I.M.A., una viene conservata presso il magazzino frigorifero, una conservata presso il centro di intervento e l'ultima viene trattenuta dall'ente assuntore, nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità (numero pezzi e peso) e la qualità ritirata dall'acquirente con l'indicazione della partita o partite di appartenenza.

L'importo dovuto dall'acquirente per prezzo di cessione e relativa IVA è riscosso dall'assuntore, che emette, in nome e per conto dell'A.I.M.A., la relativa fattura. Nella fattura, da emettere conformemente alle disposizioni vigenti in materia di IVA devono risultare, l'acquirente, con l'indicazione del relativo codice fiscale, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa IVA, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa IVA, eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo della eventuale differenza dovuta a saldo.

Art. 11.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico l'assuntore ha l'obbligo di:

a) numerare progressivamente, sia le fatture o autofatture di acquisto, sia le fatture di vendita, e ad annotarne i dati prescritti su appositi registri sezionali degli acquisti e delle vendite, a ricalco, preventivamente bollati e numerati, forniti direttamente dall'A.I.M.A. e tenuti con le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) a rimettere mensilmente all'A.I.M.A. entro venti giorni dal mese di ricevimento o di emissione, copia delle fatture di cessione ed originale delle fatture di acquisto unitamente ai fogli mensili dei registri delle vendite e degli acquisti e alle relative contabilità bancarie di accredito, afferenti a ciascuna operazione di consegna effettuata in adempimento delle disposizioni date dall'A.I.M.A. e dalle disposizioni vigenti C.E.E.;

c) a rimettere all'A.I.M.A., venti giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'elenco clienti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

d) a conformarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'espletamento dell'incarico, ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 12.

L'A.I.M.A. assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la

conservazione del prodotto, nonchè per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione od altra destinazione del prodotto stesso.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 13.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite di prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di carne bovina acquistata nell'esecuzione dell'incarico — in quantità, qualità e valore — fino alla consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, sommosse, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le responsabilità dell'assuntore, per scondizionamento o perdite di quantità derivati da fatti diversi da quelli indicati nel precedente comma, comporta la rifusione all'A.I.M.A., alla data dell'evento dannoso, del valore delle quantità perdute calcolato applicando alle stesse il prezzo di orientamento valido il giorno dell'evento dannoso, moltiplicato per i seguenti coefficienti: quarti anteriore 1,0; quarti posteriori 1,7.

Per le perdite di quantità dovute a calo naturale eccedenti il limite di tolleranza stabilito dalla regolamentazione comunitaria, dette quantità vanno valutate in base al prezzo di orientamento più elevato dell'esercizio, previa applicazione del coefficiente 1,7.

Art. 14.

Presso ogni centro di intervento deve istituire un registro di carico delle quantità entrate per acquisti e un registro di scarico delle quantità uscite per cessioni, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita di prodotto, per quantità (numero pezzi e peso) qualità e numero di partita.

In rapporto alla situazione risultante dai registri di carico e di scarico dei magazzini (nonchè delle fatture ricevute e di quelle emesse) l'assuntore deve:

a) comunicare all'A.I.M.A., al primo giorno lavorativo di ogni settimana, per ciascun centro di intervento, il numero delle partite e delle quantità di prodotto acquistate nella settimana precedente e relativo controvalore in base al prezzo d'acquisto, nonchè delle quantità assegnate per cessioni e relativo controvalore riscosso, con riepilogo della situazione delle giacenze complessive di magazzini al termine della settimana cui si riferisce la comunicazione;

b) ad inviare all'A.I.M.A., entro il giorno cinque di ogni mese, una situazione riepilogativa dei movimenti di magazzino verificatisi nel mese precedente e delle giacenze alla fine del mese stesso;

c) porre a disposizione dell'A.I.M.A. ogni altro elemento di natura tecnico-statistico ed amministrativo sull'intervento, ritenuto necessario in connessione con le esigenze della Comunità economica europea o dell'A.I.M.A. stessa. Ove tali prestazioni richiedano oneri straordinari a causa della loro complessità e dell'onere finanziario richiesto, sempre che non siano connesse o dipendenti da adempimenti cui è già tenuto l'ente assuntore, le parti potranno concordare, sulla base di apposita documentazione, un rimborso delle spese resesi all'uopo necessarie.

Art. 15.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio e di impartire al medesimo le necessarie ed opportune istruzioni affinchè il servizio si svolga nella piena osservanza delle norme dei regolamenti comunitari.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca dell'incarico.

Art. 16.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione della presente deliberazione.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(6469)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 17 aprile 1979, n. A/394 Serv. 1°, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Bologna, è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000.000 disposta dal sig. Agostino Lorusso per l'istituzione di un premio annuale di studio per onorare la memoria del figlio Lorusso Francesco, studente della facoltà di medicina e chirurgia, deceduto l'11 marzo 1977.

(6170)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Monza
(Manifestazione 24 giugno 1979)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 24 giugno 1979 ed esito del «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla terza nel «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi il 24 giugno 1979 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AA n. 23250:
L. 300 milioni abbinato all'autovettura n. 32;

2) Biglietto serie Z n. 24674:
L. 150 milioni abbinato all'autovettura n. 2;

3) Biglietto serie Z n. 33370:
L. 75 milioni abbinato all'autovettura n. 6.

B) Premi di seconda categoria di L. 15.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	C	n. 95223		13) Bigl. serie	Q	n. 19653
2) » »	D	» 14483		14) » »	Q	» 72007
3) » »	E	» 21517		15) » »	Q	» 76190
4) » »	E	» 70912		16) » »	T	» 00242
5) » »	E	» 90122		17) » »	T	» 11952
6) » »	F	» 87626		18) » »	U	» 29716
7) » »	G	» 29723		19) » »	Z	» 21900
8) » »	L	» 29016		20) » »	Z	» 63046
9) » »	L	» 34408		21) » »	AB	» 31980
10) » »	N	» 39360		22) » »	AD	» 95480
11) » »	N	» 46443		23) » »	AE	» 21710
12) » »	O	» 82764		24) » »	AF	» 74783

C) Premi di terza categoria di L. 5.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 16121		11) Bigl. serie	Q	n. 18315
2) » »	B	» 25105		12) » »	R	» 45414
3) » »	C	» 06296		13) » »	S	» 11157
4) » »	C	» 78448		14) » »	T	» 57421
5) » »	D	» 16530		15) » »	U	» 70533
6) » »	E	» 76978		16) » »	AC	» 73681
7) » »	E	» 97986		17) » »	AC	» 94339
8) » »	G	» 37636		18) » »	AD	» 02219
9) » »	I	» 06594		19) » »	AD	» 93417
10) » »	I	» 27835		20) » »	AF	» 12604

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AA n. 23250: L. 3.000.000;
2) Biglietto serie Z n. 24674: L. 1.800.000;
3) Biglietto serie Z n. 33370: L. 1.000.000.

Ai venditori dei 24 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 300.000 ciascuno.

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 100.000 ciascuno.

(6583)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 13 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	824,45	824,45	824,50	824,45	—	824,45	824,55	824,45	824,45	824,45
Dollaro canadese .	710,80	710,80	711,50	710,80	—	710,80	711 —	710,80	710,80	710,80
Marco germanico .	450;10	450,10	449,85	450,10	—	450,10	450,14	450,10	450,10	450,10
Fiorino olandese .	408,65	408,65	408,75	408,65	—	408,65	408,75	408,65	408,65	408,65
Franco belga . .	28,072	28,072	28,0675	28,072	—	28,07	28,078	28,072	28,072	28,07
Franco francese	193,10	193,10	193,20	193,10	—	193,10	193,30	193,10	193,10	193,10
Lira sterlina .	1834,50	1834,50	1834 —	1834,50	—	1834,50	1834,45	1834,50	1834,50	1834,50
Lira irlandese .	1704 —	1704 —	1704 —	1704 —	—	—	1702 —	1704 —	1704 —	—
Corona danese .	156,72	156,72	156,70	156,72	—	156,72	156,74	156,72	156,72	156,72
Corona norvegese .	162,45	162,45	162,55	162,45	—	162,45	162,46	162,45	162,45	162,45
Corona svedese .	194,19	194,19	194,20	194,19	—	194,19	194,18	194,19	194,19	194,19
Franco svizzero	496,16	496,16	496,15	496,16	—	496,16	496,30	496,16	496,16	496,16
Scellino austriaco.	61,263	61,263	61,35	61,263	—	61,26	61,294	61,263	61,263	61,26
Escudo portoghese .	16,90	16,90	16,93	16,90	—	16,90	16,85	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola .	12,52	12,52	12,48	12,52	—	12,52	12,45	12,52	12,52	12,50
Yen giapponese. .	3,787	3,787	3,79	3,787	—	3,78	3,586	3,787	3,787	3,78

Media dei titoli del 13 luglio 1979

Titolo				Media
Rendita 5% 1935				69,025
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica)			1967-82	88,325
»	5,50 %	» »	1968-83	85,300
»	5,50 %	» »	1969-84	81,350
»	6 %	» »	1970-85	79,975
»	6 %	» »	1971-86	77,250
»	6 %	» »	1972-87	75,675
»	9 %	» »	1975-90	81,550
»	9 %	» »	1976-91	82,200
»	10 %	» »	1977-92	85,100
»	10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97			83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1-10-1979	100,300
» » » »			1- 1-1978/80	100,600
» » » »			1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 6-1978/80	100,400
» » » »			1- 8-1978/80	100,600
» » » »			1-10-1978/80	100,400
Buoni Tesoro	Pol.	9 %	1-10-1979 II emiss.	99,475
» »	Nov.	5,50 %	1- 1-1980	98,375
» »	Pol.	9 %	1- 1-1980	98,900
» »	»	10 %	1- 1-1981	97,650
» »	Nov	5,50 %	1- 4-1982	87,675
» »	Pol.	12 %	1- 1-1982	99,150
» »	»	12 %	1- 4-1982	98,500
» »	»	12 %	1-10-1983	97,750
» »	»	12 %	1- 1-1984	97,525
» »	»	12 %	1-10-1987	96,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	824,50
Dollaro canadese	710,90
Marco germanico	450,12
Fiorino olandese	408,70
Franco belga	28,075
Franco francese	193,20
Lira sterlina	1834,475
Lira irlandese	1703 —
Corona danese	156,73
Corona norvegese	162,455
Corona svedese	194,185
Franco svizzero	496,23
Scellino austriaco	61,278
Escudo portoghese	16,875
Peseta spagnola	12,485
Yen giapponese	3,786

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso due posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;
Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio ed in uno facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 21 settembre 1979 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma (1).

La prova pratica avrà luogo il giorno 22 settembre 1979 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma (1).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

---

(1) Così modificato con decreto ministeriale 10 luglio 1979 in corso di registrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35; il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche.

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tale titolo.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1979
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 106

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impianti civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . . ;

residente in . . (provincia di . .) c.a.p. . ,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto (1) . . . . ;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . . con specializzazione . . . . . . rilasciato da . . . . . . nell'anno scolastico . . . . ;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . . . ;

di prestare attualmente servizio come impiegato dal (5) . . . . ;

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . . . al . . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (5) . . . . ;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco (per il colloquio facoltativo).

Data, ...

Firma (6)
. . . .

---

(1) Specificare i motivi;

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi;

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esso sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico;

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . . . ;
non ha ancora prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato;

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . , per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato);

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA

Dimensionamento di un particolare di struttura navale e relativo « disegno costruttivo ». Il disegno relativo dovrà essere eseguito, in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di « disegno esecutivo ». Esso dovrà inoltre, essere completo di quote, simboli, leggenda, ecc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici o formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni sulle altre sollecitazioni composte. Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Costruzioni navali: piano di costruzione. Geometria e calcolo della carena. Stabilità statica e dinamica della nave. Prove di stabilità. Resistenza al moto e potenza motrice. La propulsione della nave. L'elica. Dinamica e governo della nave. Elementi costruttivi, forme e tipi di navi e galleggianti. Disegno e tracciato dei bastimenti Scafi di legno: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento secondo le norme regolamentari e sviluppo tecnico del progetto. Scafi di metallo con struttura trasversale. longitudinale e mista: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento nella costruzione chiodata e saldata secondo le norme regolamentari. Allestimento. Timoni e loro manovra, ancore, argani, alberi, picchi di carico ed altri meccanismi accessori; impianti di bordo (acqua di zavorra, sentina ed incendio; luce e forza motrice; riscaldamento, refrigerazione, condizionamento); locali dell'apparato motore e servizi relativi, altri locali, stive. Impianti ausiliari. Servocomandi. Robustezza dello scafo. Calcolo delle principali sollecitazioni. Bordo libero. Stazzatura delle navi. Classificazione delle navi mercantili. Apparecchiature per la navigazione e loro installazione. Scali di costruzione ed alaggio. Impostazione della nave sullo scalo. Varo. Bacini di carenaggio.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

(6471)

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a complessivi trentasette posti di guardiamarina in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8 che concernono le modalità di svolgimento delle prove di esame dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere degli impiegati civili;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente il riordinamento del ruolo speciale delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, registro 4, foglio 207 del 4 febbraio 1977, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale, della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, registro 13, foglio 340 del 23 maggio 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina a guardiamarina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e corpi appresso indicati:

Stato maggiore	n. 14
Genio navale	» 6
Armi navali	» 4
Commissariato M.M.	» 5
Capitanerie di porto	» 8

Le prove scritte avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale, nei giorni 20 e 21 settembre 1979.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a «nella media».

Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma, dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina.

Per il Corpo di stato maggiore:

astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria aeronautica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria navale meccanica; ingegneria nucleare; matematica; psicologia; scienze dell'informazione; scienze economico-marittime; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche e demografiche.

Per il Corpo del genio navale:

ingegneria aeronautica; ingegneria civile; ingegneria meccanica; ingegneria navale-meccanica; ingegneria nucleare.

Per il Corpo delle armi navali:

astronomia; chimica; chimica industriale; fisica; ingegneria aeronautica; ingegneria chimica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica.

Per il Corpo di commissariato M.M.:

architettura; chimica; chimica industriale; chimica e tecnologie farmaceutiche; economia aziendale; economia e commercio; filosofia; geografia; giurisprudenza; ingegneria civile; lettere; lingue e civiltà orientali; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; matematica; materie letterarie; pedagogia; scienze agrarie; scienze biologiche; scienze dell'informazione; scienze economiche; scienze economico-bancarie; scienze economico-marittime; scienze forestali; scienze geologiche; scienze naturali; scienze politiche; scienze delle preparazioni alimentari; scienza della produzione animale; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed economiche; sociologia.

Per il Corpo delle capitanerie di porto:

architettura; astronomia; chimica; chimica industriale; discipline nautiche; economia e commercio; filosofia; geografia; giurisprudenza; ingegneria civile; ingegneria navale-meccanica; lettere; lingue e civiltà orientali; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; matematica; materie letterarie; scienze biologiche; scienze dell'informazione; scienze economiche; scienze economico-bancarie; scienze economico-marittime; scienze geologiche; scienze naturali; scienze politiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed economiche; sociologia; urbanistica.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente nel Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine

stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifica non inferiore a «nella media» e siano muniti di uno dei diplomi appresso indicati:

Per il Corpo di stato maggiore:

abilitazione magistrale; istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale; (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità artistica (seconda sezione architettura); maturità classica; maturità professionale (agrotecnico, analista contabile, chimica industriale ceramiche, odontotecnico, operatore commerciale, operatore commerciale prodotti alimentari, operatore turistico, ottico, segretario d'amministrazione, tecnico delle attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie e chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie grafiche, tecnico industrie meccaniche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico delle lavorazioni ceramiche, tecnico dell'industria dell'immobile e dell'arredamento, tecnico di radiologia medica); maturità scientifica.

Per il Corpo del genio navale;

istituto tecnico industriale (costruzioni aeronautiche, edilizia, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica); istituto tecnico nautico (sezione macchinisti, sezione costruttori); maturità di arte applicata; maturità professionale (tecnico industrie meccaniche).

Per il Corpo delle armi navali:

istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, elettrotecnica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria ottica, informatica, meccanica, meccanica di precisione, telecomunicazioni); maturità professionale: (tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie meccaniche).

Per il Corpo di commissariato M.M.:

abilitazione magistrale; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico industriale (chimica conciaria, disegno dei tessuti, industrie, alimentari, industrie cerealicole, industria tessile, industria tintoria, maglieria, materie plastiche); maturità classica; maturità professionale (agrotecnico, analista contabile, operatore commerciale, operatore commerciale dei prodotti alimentari, segretario di amministrazione, tecnico per la cinematografia della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento); maturità scientifica.

Per la nomina del Corpo delle capitanerie di porto:

abilitazione magistrale; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale (edilizia); istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità d'arte applicata; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità professionale (analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario d'amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione); maturità scientifica.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe; il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei documenti indicati nel successivo articolo 6, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione - Roma.

Il termine per la loro presentazione è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata entro il termine indicato; ne fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande, sottoscritte dagli interessati, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione - Roma;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso;

f) titolo di studio.

Art. 6

In allegato alla domanda i concorrenti devono presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'interessato. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e gli impiegati di ruolo dello Stato possono richiedere l'autenticazione all'autorità dalla quale dipendono;

2) titolo di studio;

3) eventuale documentazione citata nell'art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze non riportate sull'estratto matricolare, il quale verrà acquisito d'ufficio;

b) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire, con particolare riguardo alla fotocopia autenticata dell'eventuale libretto universitario, da cui risultino gli esami superati.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti previsti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali.

Art. 8.

Prima dell'inizio degli esami, i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali.

Art. 9.

I programmi di esame sono riportati in allegato al presente bando di concorso.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 10.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nei precedenti articoli 2 e 3.

I concorrenti che siano in servizio come ufficiali, come sottufficiali e come impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai punti 1), 2) e 5); gli impiegati di ruolo dello Stato devono tuttavia presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile prestato.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati guardiamarina dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro della marina mercantile
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 387

MODALITA' E PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Il programma e le modalità relative al concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore della Marina e dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono le seguenti:

1) *Esame scritto su un tema di cultura generale.*

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su un argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

2) *Esame scritto su un tema di cultura professionale.*

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicato.

3) *Esame orale di cultura generale e cultura professionale.*

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna più avanti specificati:

a) PROGRAMMA DI CULTURA GENERALE
(esame orale per tutti i Corpi)

Storia:

1ª Guerra mondiale:
Lineamenti generali del conflitto;
La guerra navale nel Mediterraneo.
(In particolare: le operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi).

2ª Guerra mondiale:
Lineamenti generali del conflitto;
Caratteristiche della guerra navale ed episodi più significativi delle operazioni nel Mediterraneo (le operazioni dei mezzi di assalto - la battaglia di mezzo giugno - la battaglia di mezzo agosto);
L'attività della M.M. italiana da dopo l'8 settembre 1943 alla fine del conflitto.

Geografia:

Italia: posizione, confini, orografia, idrografia, economia;
Il Mediterraneo: le isole maggiori - le vie di comunicazione - i passaggi obbligati - porti principali e Stati rivieraschi;
Europa: generalità sulla geografia fisica, politica, economica;
Le principali vie di comunicazioni marittime nel mondo.

CORPO DI STATO MAGGIORE

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto d'esame*:

a) Nautica e nozioni di meteorologia;
b) Cinematica;
c) Ordinamento e regolamenti M.M.;
d) Due materie a scelta fra le seguenti:
(1) Nozioni di artiglieria e tiro;
(2) Nozioni di armi subacquee;
(3) Nozioni di radiolocalizzazione;
(4) Comunicazioni.

a) NAUTICA E NOZIONI DI METEOROLOGIA

Nautica:

Caratteristiche delle carte marine (Mercatore e Gnomonica);
I luoghi di posizione ed il punto nave;
Le effemeridi nautiche ed il loro uso;
Le tavole H.O. 214;
Le tavole di maree dell'I.I.;
Le curve evolutive ed il loro uso.

Meteorologia:

Lettura e commento di una carta del tempo ricevuta in fac-simile.

b) CINEMATICA

Rappresentazione assoluta e relativa;
Determinazione della rotta e velocità di un bersaglio;
Determinazione del CPA (Closest point of Approach), completo del riferimento di tempo;
Cambio di posto informazione.

c) ORDINAMENTO E REGOLAMENTI M.M.

Cenni sullo stato giuridico degli ufficiali e sulla relativa legge di avanzamento;

Personale del C.E.M.M.:
reclutamento, ferma, rafferma, proscioglimento ed avanzamento;

Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica (Ministero della difesa, stato maggiore ed enti periferici);
Nozioni sul regolamento di disciplina;
Nozioni sul regolamento per il servizio a bordo: Servizi di bordo, loro funzioni e compiti assegnati al personale - Suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti.

d) DUE MATERIE A SCELTA FRA LE SEGUENTI

(1) *Nozioni di artiglieria e tiro*:

Esplosivi e munizionamento:

Deflagrazione e detonazione - Esplosivi propellenti - Alti esplosivi - Cariche di lancio - Cannelli - Proietti - Detonatori - Spolette - Depositi munizioni.

Nozioni sul materiale:

La bocca da fuoco - Cenni sull'usura e ramatura - Congegni di tenuta, di chiusura, di estrazione, di accensione e trasmissione di fuoco - Affusto ed organi di collegamento elastico - Sistemi di rifornimento e caricamento - Caratteristiche fondamentali delle armi in servizio - Nozioni sui missili in servizio.

Nozioni di tiro:

Problema cinematico e rigenerazione punteria - Problema della previsione - Problema balistico e delle correzioni con cenni di balistica esterna (traiettoria nel vuoto e nell'atmosfera) - Cenni sulla stabilizzazione della linea di tiro - Tavole di tiro - Principali sistemi di guida e traiettoria dei missili tattici navali.

Nozioni sull'A.D.T.:

Schema a blocchi di un'apparecchiatura completa per la direzione del tiro - Principio di funzionamento dei radar del tiro.

(2) *Nozioni di armi subacquee*:

Esplosivi e munizionamento:

Esplosioni subacquee - Esplosivi di lancio e di scoppio in servizio per le armi A/S ed i siluri - Acciarini per le bombe A/S ed i siluri.

Armi A/S:

Principi di funzionamento dei siluri - Sistemi di propulsione, di stabilizzazione e di governo dei siluri - Nozioni sulla autoguida e sulla filoguida dei siluri - Generalità sui sistemi di lancio per i siluri - Cenni descrittivi sulle armi A/S.

Apparecchiature per la scoperta subacquea:

Nozioni sulla propagazione del suono in acqua - Principi di funzionamento di un ecogoniometro e di un idrofono.

Apparecchiature di calcolo:

Cenni sulle apparecchiature per la condotta delle armi A/S ed il lancio dei siluri.

Mine e C.M.M.:

Cenni descrittivi sulle mine ormeggiate, mobili e da fondo - Cenni sulle apparecchiature di dragaggio.

(3) *Nozioni di radiolocalizzazione*:

Principio di funzionamento di un radar;
Schema a blocchi di un radar ad impulsi;
I principali tipi di rappresentazione radar;
Cenni sulle antenne.

(4) *Comunicazioni*:

Requisiti delle comunicazioni militari;
Cenni sui mezzi di comunicazione;
Schema fondamentale del messaggio;
Sistemi di comunicazioni terra/nave e nave/terra;
Cenni sul sistema di comunicazioni tattiche di una forza navale;
Cenni sulla propagazione delle onde radio e sui tipi di modulazione radio;
Tutela del segreto per quanto attiene alla sicurezza del personale, dei documenti e dei centri T.L.C.

CORPO DEL GENIO NAVALE

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto di esame*:

a) Architettura navale: statica della nave;
b) Difesa passiva delle navi: il servizio di sicurezza;
c) Tecnologie;
d) Ordinamento e regolamenti M.M.;
e) Una materia a scelta tra le seguenti:

(1) Macchine marine - Parte prima: Impianti a vapor d'acqua;
(2) Macchine marine - Parte seconda: Impianti endotermici.

a) ARCHITETTURA NAVALE: STATICA DELLA NAVE

Geometria della nave:

Nomenclatura;
Dimensioni principali dello scafo;
Coefficienti caratteristici della carena;
Piano di costruzione;
Elementi delle carene diritte.

Dislocamento - Portata - Stazza.

Istituti di sorveglianza e di classificazione:

Il R.I. Na;
Sorveglianza e classificazione delle navi;
Assegnazione del bordo libero;
Marche di bordo libero;
Stazzatura delle navi.

Equilibrio dei corpi totalmente e parzialmente immersi:

Principi di idrostatica;
Baricentro e sua determinazione;
Centro di carena; traiettoria dei centri isocarenici di carena;
Metacentri; raggi metacentrici; evoluta metacentrica;
Condizioni di equilibrio di un corpo;
Stabilità dell'equilibrio per i corpi totalmente immersi;
Stabilità dell'equilibrio per i corpi galleggianti.

Stabilità della nave:

Coppia di stabilità trasversale;
Metodo metacentrico;
Diagramma di stabilità statica trasversale;
Elementi che influenzano l'andamento del diagramma di stabilità;
Stabilità dinamica della nave;
Momenti inclinanti e diagrammi di stabilità residua.

Spostamento di pesi:

Spostamento verticale di pesi;
Ingavonamento;
Spostamento trasversale di pesi;
Prova di stabilità.

Carichi mobili:

Carichi scorrevoli;
Carichi sospesi;
Carichi liquidi.

Stabilità longitudinale:

Coppia di stabilità longitudinale;
Spostamento longitudinale di pesi;
Momento unitario di assetto.

Imbarco e sbarco di pesi:

Imbarco e sbarco di pesi piccoli rispetto al dislocamento;
Dislocamento unitario;
Variazioni di assetto;
Punti di indifferenza.

b) DIFESA PASSIVA DELLE NAVI: IL SERVIZIO DI SICUREZZA

Organizzazione del servizio di sicurezza:

Compiti fondamentali;
Incarichi e responsabilità;
Organi direttivi ed organi esecutivi;
Suddivisione delle navi in zone;
Stati di sicurezza ed assetti;
Servizio di sicurezza in porto.

Danni alle navi e relative contromisure:

Tipi di danni e relative contromisure;
Valutazione sintetica dei danni alle strutture resistenti;
Provvedimenti di emergenza in caso di danni strutturali.

La difesa antincendio:

La combustione;
Incendi a bordo delle navi;
Tecniche di spegnimento;
Tipi di incendio;
Agenti antincendio.

La difesa anti falla:

Vie d'acqua;
Falla al di sopra del galleggiamento;
Irrobustimento di paratie, ponti, copertini, ecc.

Cenni sulla difesa N.B.C.:
Protezione dall'onda termica e dalle radiazioni;
Protezione dell'onda d'urto;
Organizzazione della difesa N.B.C.

I mezzi del servizio di sicurezza:
Collettore e stazioni antincendio;
Impianti fissi e semifissi di nebulizzazione;
Impianti fissi di foamite;
Impianti fissi e semifissi di CO_2;
Impianti fissi a vapore;
Impianti antincendio sul ponte di volo;
Servizio grande esaurimento;
Prelavaggio N.B.C.;
Ospedali di combattimento;
Materiali e mezzi di emergenza.

c) TECNOLOGIE

Le proprietà, le prove ed i controlli dei materiali metallici:
Proprietà meccaniche e tecnologiche;
Prove di trazione, di durezza, di resilienza, di fatica;
Prove e controlli non distruttivi sui pezzi finiti.

Il ferro e le sue leghe:
Classificazione delle leghe Fe-C;
Acciai speciali e ghise speciali.

Il rame e le sue leghe:
Bronzi;
Ottoni;
Altre leghe del rame usate nella costruzione navale.

Le leghe leggere usate in costruzione navali.

Le leghe antifrizione.

I trattamenti termici:
Trattamenti termici degli acciai;
Trattamenti termici della ghisa;
Trattamenti termici delle leghe non ferrose.

La fusione.

La fucinatura:
Laminazione;
Trafilatura;
Estrusione.

Le macchine utensili:
Torni;
Fresatrici;
Trapani e alesatrici;
Cenni sulle altre macchine utensili.

La saldatura:
Saldatura a gas;
Saldatura elettrica ad arco;
Saldo-brasatura e brasatura;
Procedimenti speciali di saldatura;
Controllo sulle saldature;
Taglio dei metalli in superficie e subacqueo.

d) ORDINAMENTO E REGOLAMENTI M.M.

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

e) UNA MATERIA A SCELTA TRA LE SEGUENTI

(1) *Macchine marine - Parte prima*: *Impianti a vapor d'acqua*:

Richiami di termodinamica:
Le unità di misura;
Grandezze caratteristiche di stato;
Trasformazioni termodinamiche; isocore, isobare, isoterme, adiabatiche;
Le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti;
Fluidi reali; caratteristiche fisiche del vapor d'acqua;
Il primo ed il secondo principio delle termodinamica;
Il ciclo di Carnot, Sterling, Ericsson, Joule, Otto, Diesel, Sabathè e loro rappresentazioni sul piano pv e sul piano TS;
L'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapor d'acqua.

Gli impianti a vapor d'acqua:
Ciclo degli impianti a vapore;
Sistemi per aumentare il rendimento.

Le caldaie:
La trasmissione del calore in caldaia;
La combustione in caldaia;
Dati caratteristici delle caldaie.

Le caldaie Ansaldo - Foster Wheeler.

L'acqua di alimento:
Caratteristiche;
Controllo e trattamento chimico.

Le turbine a vapore:
L'ugello;
Turbine ad azione semplice, a salti di velocità, a salti di pressione;
Turbine a reazione;
La regolazione della potenza;
Particolari costruttivi.

I condensatori.

I riduttori, le linee d'assi, le eliche.

I circuiti, i macchinari e le apparecchiature ausiliarie dell'apparato motore:
Accessori ed apparecchiature ausiliarie delle caldaie;
Circuiti del vapore surriscaldato, desurriscaldato e di scarico;
Circuito di spinta nafta;
Circuito di estrazione - alimento;
Circuito di lubrificazione.

La produzione dell'acqua di macchina:
Evaporatori a semplice ed a doppio effetto;
Evaporatori tipo flash.

Accensione, condotta e spignimento delle caldaie.

Approntamento, condotta ed essiccamento delle motrici a vapore.

Principali manutenzioni degli apparati motori a vapore.

(2) *Macchine marine - Parte seconda*: *Impianti endotermici*:

Richiami di termodinamica:
Le unità di misura;
Grandezze caratteristiche di stato;
Trasformazioni termodinamiche; isocore, isobare, isoterme, adiabatiche;
Le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti;
Fluidi reali; caratteristiche fisiche del vapore d'acqua;
Il primo ed il secondo principio della termodinamica;
Il ciclo di Carnot, Sterling, Joule, Otto, Diesel, Sabathè, Rankine e loro rappresentazioni sul piano pv e sul piano TS;
L'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapor d'acqua.

Caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi:
Motori ad accensione comandata e motori ad accensione spontanea;
Cicli a 4 tempi ed a 2 tempi;
Principali organi componenti;
Cicli teorici e cicli reali;
Pressione media indicata e pressione media effettiva;
Calcolo della potenza;
Perdite, rendimenti, consumi specifici.

La distribuzione nei motori a 4 tempi e nei motori a 2 tempi.

Raffreddamento e lubrificazione.

Combustibili:
Fluido operante nei motori endotermici: l'aria ed i combustibili;
Principali proprietà dei combustibili;
Numero d'ottano e numero di cetano.

I motori ad accensione comandata:
Particolari costruttivi;
La carburazione e la regolazione di potenza;
L'accensione.

I motori ad accensione spontanea:
Particolari costruttivi;
L'iniezione e la regolazione di potenza;
Il lavaggio.

Avviamento e inversione di marcia dei motori endotermici alternativi.

La sovralimentazione dei motori endotermici alternativi.

Turbine a gas:

Tipi di turbine a gas e relativi cicli;
Turbine a gas per impiego navale;
Particolari costruttivi;
La regolazione di potenza.

Gli impianti misti CODOG e CODAG.

Riduttori, giunti d'accoppiamento, linee d'assi, eliche.

Approntamento, condotta e manutenzione degli apparati motori endotermici.

CORPO DELLE ARMI NAVALI

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto d'esame*:

a) Elettrotecnica;

b) Ordinamento e regolamenti M.M.;

c) Tre materie a scelta fra le seguenti:

(1) Elettrommeccanica;
(2) Meccanica;
(3) Radiotecnica;
(4) Chimica;
(5) Nozioni di elettronica;
(6) Munizionamento e materiale di artiglieria;
(7) Armi ed apparecchiature A/S - mina e nozioni di C.M.M.;
(8) Misure elettriche ed elettroniche.

a) ELETTROTECNICA

Elettrotecnica generale:

Circuiti elettrici in c.c.: Forza elettromotrice e differenza di potenziale - Energia elettrica - Quantità di elettricità - Intensità di corrente - Legge di Ohm - Resistenza dei conduttori e loro collegamento in serie ed in parallelo - I principi di Kirchoff - Legge di Joule - Potenza elettrica - Condensatori: capacità, carica e scarica, collegamento serie e parallelo - Il potenziale nei campi elettrici - Intensità di campo.

Campi magnetici ed elettromagnetici: Campo magnetico, campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica, intensità di campo magnetico, permeabilità, induzione e flusso magnetico, forza magnetomotrice, legge delle circuitazione magnetica, forze elettromagnetiche, azioni elettrodinamiche, correnti di Foucault, isterisi magnetiche, fenomeni di auto e mutua induzione.

Circuiti elettrici in c.a.: Grandezze elettriche sinusoidali e loro rappresentazione vettoriale e simbolica - Generazione delle f.c.m. e delle correnti alternative sinusoidali - Valore medio, efficace, massimo - Legge delle correnti alternate nei circuiti comprendenti R-L-C. Potenza reale, relativa ed apparente - Fattore di potenza - Sistemi trifasi a stella ed a triangolo - Potenza e fattore di potenza nei sistemi trifasi - Rifasamento - Principio del campo magnetico rotante.

Macchine elettriche:

Generatori in c.a.: Alternatore - Principio di funzionamento a vuoto e sotto carico (diagramma di Ben-Heschemburg).

Motori in c.a.: Asincroni trifase e bifase - Principio di funzionamento e caratteristiche meccaniche.

Generatori in c.a.: Principio di funzionamento - Tipi di eccitazione - Caratteristiche a vuoto ed a carico.

Motori in c.c.: Principio di funzionamento - Tipi di eccitazione - Caratteristiche meccaniche ed avviamento.

Trasformatori: Principio di funzionamento - Diagramma a vuoto ed a carico.

b) ORDINAMENTO E REGOLAMENTI M.M.

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

c) TRE MATERIE A SCELTA FRA LE SEGUENTI

(1) *Elettromeccanica*:

Componenti:

Sincro - Classificazione - Sistemi di coppia e di controllo - Trasmettitori - Trasmettitore differenziale - Ricevitori di coppia - CT - Zero elettrico di un trasmettitore.

Addizionatori: ad elementi passivi in parallelo - a trasformatore.

Potenziometri: lineari a filo avvolto ed a strato - Potere di risoluzione - Precisione - Perdita di linearità per effetto del carico - Compensazione.

Discriminatori di errori: induttivi a riluttanza costante (CT) - A riluttanza variabile (E. trasformer).

Generatori tachimetrici: Generalità - Generatore tachimetrico in c.a. ed in c.c. - Principio di funzionamento.

Servomotori: Generalità sui servomotori in c.c. ad eccitazione indipendente e sul servomotore asincrono bifase.

Risolutori: Principio di funzionamento - Applicazioni: rotazioni di assi cartesiani - Trasformazioni di coordinate da polari a cartesiane e viceversa.

(2) *Meccanica*:

Meccanica applicata:

La resistenza dei materiali - Forze esterne - Carichi e reazioni vincolari - Forze interne - Tensioni normali e tangenziali - Deformazioni - Travi: travi incastrate ad un estremo - Travi appoggiate con carico concentrato e carico ripartito - Trazione e compressione - Flessione semplice - Taglio - Torsione - Sollecitazioni composte - Lubrificanti - Lubrificazione - Cuscinetti - Ruote di frizione - Ruote dentate - Rotismi.

Tecnologia meccanica:

Prove sui materiali - Scopo delle prove - Prova di trazione - Compressione - Flessione - Taglio - Torsione - Resilienza e durezza - Prove di resistenza a fatica - Prove sui pezzi finiti - Struttura dei metalli e loro fusione - Metalli puri e leghe - Solidificazione e raffredamento dei metalli - Solidificazione delle leghe - Il ferro ed il rame e le loro leghe - I trattamenti termici.

(3) *Radiotecnica*:

Apparati:

Nozioni sulla modulazione d'ampiezza, di frequenza e di fase - Principali elementi costitutivi di un trasmettitore e di un ricevitore radioelettrico a modulazione di ampiezza e di frequenza - Sensibilità, fedeltà e selettività di un ricevitore.

Tecnica radar:

Principio di funzionamento del radar - Principali circuiti costituenti un apparato ad impulso.

Antenne:

Principali tipi di antenne per radiocomunicazioni - Antenne omnidirezionali e direttive - Guadagno - Antenne a larga banda - Principali tipi di antenne radar.

Propagazione:

Cenni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche.

(4) *Chimica*:

Struttura della materia:

Atomi - Legami chimici - Molecole e stati di aggregazione - Formule ed equazioni chimiche - Principali reazioni - Velocità di reazione ed equilibri chimici - Principi di termochimica - Sistema di ossidoriduzione.

Formule grezze e di struttura dei composti organici - Gruppi funzionali (alcool, aldeidi, chetoni, acidi, amine) - Reazione di esterificazione e nitrazione - Esteri nitrici e nitroderivati aromatici - Classificazione dei materiali polimerici.

Esplosivo (tritolo, T4, pentrite, nitroglicerina, nitrocellulosa, dinitrodiglicol) e loro miscele.

Componenti ossidanti e componenti combustibili di sistema di lancio e di scoppio.

(5) *Nozioni di elettronica*:

Tubi elettronici:

Caratteristiche statiche mutue - Parametri differenziali - Effetto Miller - Circuito equivalente - Diodi e triodi a gas (thyratron).

Semiconduttori:

Cenni sui principi di funzionamento - Diodo a giunzione - Effetto Zener - Il transistore: costituzione, funzionamento, caratteristiche d'ingresso e uscita - Parametri differenziali - Circuiti differenziali d'ingresso e di uscita - Sistemi di polarizzazione e stabilizzazione.

Amplificatori:

Principi generali di funzionamento - Amplificatori di tensione a resistenza e capacità - Amplificatori di potenza, suddivisione nelle varie classi di funzionamento - Distorsione nell'amplificazione in bassa frequenza e tecniche per la sua eliminazione.

Oscillatori:

Principi di funzionamento - Stabilità di frequenza.

Alimentatori:

Raddrizzatori ad una e a due semionde - Filtri di livello; Raddrizzatori stabilizzati.

Componenti a microonde:

Cenni di funzionamento su: magnetron - Klystron - TWT - Guide d'onda - Accoppiatori direzionali - Attenuatori.

(6) *Munizionamento e materiale di artiglieria*:

Generalità sul lancio dei proiettili col cannone:

Definizione e nomenclatura - Aspetti fondamentali.

Munizionamento:

La deflagrazione e gli esplosivi propellenti - Le polveri in servizio - La detonazione - Gli esplosivi di scoppio e da innesco - Le cariche di lancio - I cannelli - I proietti in generale - Tipi di proietti - I detonatori - Nozioni generali sulle spolette a tempo, a percussione e di prossimità - Depositi munizioni di bordo: requisiti, norme, sistemi di allarme e sicurezza.

Materiale:

La bocca da fuoco - Profilo interno ed esterno - Cenno sulla costruzione delle b.d.f. - Diagramma di pressione - Cenni su usura e ramatura - Otturatore - Estrattore - Affusto e organi del collegamento elastico - Congegni di elevazione e brandeggio - Trasmissione di fuoco e di sparo - Sistemi di rifornimento e caricamento - Generalità sulle armi automatiche - Armamento delle unità della flotta.

Nozioni di tiro:

Generalità sulla traiettoria del proietto - Cenni sull'effetto della resistenza dell'aria - Le tavole di tiro navali e c.a. - Calcolo della distanza balistica - Cenni sul calcolo degli angoli direttori del tiro - Punteria dei cannoni con piattaforma orizzontale e piattaforma oscillante - Nozioni generali sulla stabilizzazione - Le sistemazioni per il tiro.

Cenni sull'organizzazione del servizio artiglieria a bordo delle navi.

(7) *Armi ed apparecchiature A/S - Mine e nozioni di C.M.M.*:

Apparecchiature di localizzazione subacquea e di calcolo:

Caratteristiche fisiche del suono - Propagazione del suono in mare - Trasduttori elettroacustici: tipi e proprietà di direttive - Nozioni sugli ecogoniometri direttivi e panoramici - Nozioni sulle apparecchiature ausiliarie ecg. - Nozioni sul principio di funzionamento generale degli impianti idrofonici - Il problema del tiro A/S e del lancio dei siluri - Principio di funzionamento delle centrali per unità di superficie e sommergibili.

Armi e munizionamento A/S:

Nozioni sull'esplosione subacquea - Cariche esplosive e sistemi di innescamento - Effetto delle esplosioni subacquee sugli scafi - Generalità sulle armi A/S - Principio di funzionamento delle armi A/S a gittata variabile - Nozioni sul Lancia Bas singolo e trinato, sui lanciasiluri per unità di superficie e sommergibili.

Siluri:

Generalità sui siluri e sulla loro forma - Composizione del siluro - Sistemi di propulsione dei siluri: siluri termici ed elettrici - Forze statiche e dinamiche sul siluro - Stabilità dinamica del siluro - Organi di guida - Principio di funzionamento dei siluri autocercanti e filoguidati: autoguida e filoguida - Apparecchiature per il lancio dei siluri - Nozioni sui principali siluri in servizio o di prossima entrata in servizio: MK. 14/23, MK. 37, MK. 44, MK. 46, A 184 - Cenni sul sistema ASROC.

Mine e C.M.M.:

Classificazione delle mine - Caratteristiche tecniche delle mine ormeggiate, alla deriva e da fondo - Tipi di congegni di fuoco - Generalità sul C.M.M. - Dragaggio meccanico - Dragaggio ad influenza - Nozioni sulla cacciamine - Smagnetizzazione delle navi - Nozioni sulla compensazione fissa e temporanea delle navi - Nozioni sulle stazioni di « Degaussing ».

(8) *Misure elettriche ed elettroniche*:

Misure elettriche:

Strumenti per la misura delle correnti elettriche, delle tensioni e delle potenze (vari tipi e principi di funzionamento) - Principali metodi per la misura delle resistenze (Volt amperometrico, Wheatstone, a filo, doppio ponte di Thompson) - Misure di potenza in alternata per circuito monofase e trifase (sistema Arom).

Misure elettroniche:

Principi di funzionamento e teoria d'impiego dei seguenti strumenti: Voltmetro - misuratore di potenza con relativo bolometro - analizzatore di spettro - oscilloscopio - frequenziometro - misure di potenza sui trasmettitori e di sensibilità sui ricevitori.

CORPO DI COMMISSARIATO

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto di esame*:

a) Elementi di contabilità generale dello Stato;

b) Nozioni di diritto pubblico;

c) Nozioni di diritto civile;

d) Ordinamento e regolamenti M.M.;

e) Nozioni di diritto amministrativo.

a) ELEMENTI DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato;
Cenni sui pubblici incanti, licitazioni, trattative private e sui servizi in economia;
Anno ed esercizio finanziario - Bilanci di previsione e rendiconto generale;
Spese dello Stato - Modalità di pagamento delle spese dello Stato.

b) NOZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Lo Stato;
La Costituzione italiana;
Il Parlamento;
Il Presidente della Repubblica;
Il Governo;
La Magistratura;
La Corte costituzionale.

c) NOZIONI DI DIRITTO CIVILE

Nozioni e distinzioni del diritto - Fonti del diritto oggettivo;
Interpretazione ed applicazione della legge in generale;
Persone fisiche e persone giuridiche;
Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

d) ORDINAMENTO E REGOLAMENTI M.M.

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

e) NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

La funzione amministrativa;
Gli organi attivi dell'amministrazione centrale;
Gli organi consultivi dell'amministrazione centrale;
Gli organi di controllo dell'amministrazione centrale;
I beni dello Stato;
Nozioni di giustizia amministrativa - I ricorsi.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto di esame*:

a) Nozioni di diritto civile;

b) Nozioni di diritto amministrativo;

c) Elementi di contabilità generale dello Stato;

d) Nozioni di diritto marittimo;

e) Ordinamento e regolamenti M.M.

a) NOZIONI DI DIRITTO CIVILE

Nozioni e distinzione del diritto - Fonte del diritto oggettivo;
Interpretazione ed applicazione della legge in generale;
Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza;
Persone fisiche e persone giuridiche;
Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza;
Assenza e dichiarazione di morte presunta;
Cenni sulle successioni;
Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto della proprietà e dei beni privati;
Cenni sul possesso;
Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - Il contratto;
La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

b) NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Amministrazione centrale;
Amministrazione governativa locale;
Amministrazione autarchica;
Consiglio di Stato - Corte dei conti;
Ordinamento ed attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato;
Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità;
Attività ed organi di polizia in generale.

c) ELEMENTI DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato;
Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione;
Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale;
Spese dello Stato - Aperture di credito a favore dei funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato;
Norme principali sulle leggi di registro e bollo.

d) NOZIONI DI DIRITTO MARITTIMO

Concetti sulla suddivisione degli spazi marittimi e sulla loro utilizzazione;
Concetti generali sull'ordinamento del personale marittimo: cenni sull'equipaggio, sul comandante e sul relativo arruolamento;
Definizione dei beni del demanio marittimo e concetti sulle delimitazioni, sugli ampliamenti, sulle sclassifiche e sulle concessioni;
Elementi sulla disciplina del lavoro portuale e sulla organizzazione dei lavoratori;
Concetti sullo svolgimento dei servizi di pilotaggio e rimorchio;
Elementi sul concetto di nave quale bene mobile registrato e concetti sulla costruzione, iscrizione, individuazione, nazionalità e navigabilità. Indicazioni sui documenti di bordo. L'armatore;
Cenni sulle inchieste per i sinistri marittimi.

e) ORDINAMENTO E REGOLAMENTI M.M.

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

(5900)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione al 161° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 271, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del 161° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 19 luglio 1979 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al primo anno del 161° corso dell'Accademia militare di Modena previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del decreto ministeriale 21 maggio 1979, è prorogato al 19 luglio 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1979
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 388

(6678)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-Sampierdarena.

(2296/S)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Concorso a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(2247/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia n. 46/76.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(2248/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di cardiochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2323/S)

OSPEDALI DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio analisi;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(2249/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno, il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(2250/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(2241/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI» DI CHIAROMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(2242/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gustalla (Reggio Emilia).

(2243/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. - (c. m. 411100791950)